

Cittadinanza romana ad esponenti di Pereto (L'Aquila)



Massimo Basilici

Edizioni **LO**

Introduzione

Durante le ricerche storiche su Pereto (L'Aquila) ho trovato alcune carte che riportano la cittadinanza romana conferita ad esponenti nati a Pereto. Per non perderne traccia ho raccolto le carte che raccontano della concessione di questo privilegio.

L'obiettivo della presente pubblicazione è quello di raccontare la cittadinanza di alcuni esponenti vissuti a Pereto nei secoli passati.

Ringrazio:

Falcone Sandro per le copie dei manoscritti della famiglia Maccafani presenti in Pereto

Parrini Matteo, responsabile dell'Archivio Storico Diocesano di Matelica (Macerata)

L'Archivio Capitolino di Roma per le informazioni richieste e fornite e per le immagini del *Libro d'oro*

La Biblioteca Casanatense per le immagini del manoscritto Vendetini

Branciani Luchina per la trascrizione e traduzione degli attestati di cittadinanza romana e per alcuni suggerimenti

De Dominicis Claudio per le informazioni pubblicate nel sito web AccademiaMoroniana.it

Ippoliti Alessandro *Bocci*

Massimo Basilici

Roma, 5 agosto 2023

Note per questa pubblicazione

In corsivo sono riportati brani tratti dai documenti originali. In alcuni casi, per brevità, è riportato un sunto del documento rinvenuto. Tra parentesi quadre sono indicate le note del redattore utili alla comprensione del relativo testo.

Il termine <ST> sta per indicare che in quel punto era posto il tabellionato, ovvero il simbolo grafico, che contraddistingueva un notaio.

In questa pubblicazione sono state utilizzate delle abbreviazioni per gli archivi consultati. Ecco l'elenco di tali abbreviazioni:

ACP	Archivio Conventuali di Pereto, ¹ Convento di San Giuliano (L'Aquila)
ACR	Archivio Colonna, presso la biblioteca di Santa Scolastica, Subiaco (Roma)
ARCAP	Archivio Storico Capitolino, Roma
ASDM	Archivio Storico Diocesano di Matelica, Matelica (Macerata)
BICASA	Biblioteca Casanatense, Roma
BNR	Biblioteca Nazionale di Roma

Nella copertina di questa pubblicazione è riportato lo stemma della famiglia Maccafani (a sinistra), affiancato a quello della famiglia Vendetti. Entrambi gli stemmi si trovano ancora oggi in Pereto.

¹ Questo è l'antico archivio che esisteva presso il santuario di Santa Maria dei Bisognosi (Pereto-Rocca di Botte) che, dopo vari trasferimenti/vicissitudini, oggi si trova conservato nel convento di San Giuliano a L'Aquila.

La cittadinanza romana

Di seguito è riportato un sunto della storia della cittadinanza romana per la parte d'interesse della presente pubblicazione.

In epoca romana

Nella storia di Roma, lo *status* di cittadino romano apparteneva ai membri della comunità politica romana, in quanto cittadini della città di Roma. Fuori dall'Italia il concetto di cittadinanza non era legato all'essere un abitante di uno dei domini romani. Questo *status* rimase valido fino alla *Constitutio Antoniniana*, emanata dall'imperatore Caracalla nel 212, che concedeva la cittadinanza a tutte le popolazioni abitanti entro i confini dell'impero. Questo riconoscimento della cittadinanza cambiò nel tempo.

Esistevano vari modi per diventare cittadini romani.

Per un uomo libero:

- a) concessione diretta dell'imperatore;
- b) annessione di tribù a municipi o colonie romane;
- c) appartenenza ad un gruppo esclusivo locale;
- d) discendenza da un cittadino romano (nel caso di matrimonio legittimo si ereditava la cittadinanza paterna, in caso contrario quella materna);
- e) adozione da parte di un cittadino romano;
- f) servizio nell'esercito (dopo 25 anni nei reparti ausiliari).

Per uno schiavo:

- 1) concessione davanti ad un magistrato;
- 2) concessione mediante testamento;
- 3) registrazione dello schiavo nelle liste di cittadini romani;
- 4) dichiarazione tra amici di concedere la libertà allo schiavo;
- 5) comunicazione con lettera allo schiavo liberato;
- 6) invito a mangiare dello schiavo col padrone;
- 7) concessione davanti alle autorità religiose.²

² Le voci da 4 a 7 erano concessioni informali, giuridicamente meno sicure.

Lo *status* di cittadino comportava il diritto di:

- essere elettore attivo;
- essere giudicato secondo le norme dello *ius civile*;
- non essere condannato senza processo;
- non subire punizioni corporali o infamanti.

e anche il privilegio di:

- partecipare alle assemblee;
- accedere alle cariche pubbliche.

In epoca medioevale ed in Età Moderna

I documenti disponibili

La più antica concessione della cittadinanza romana che si conosca fu emessa dai Senatori romani il giorno 8 aprile 1341 in favore di Francesco Petrarca,³ forse l'unica oggi disponibile del XIV secolo.

Nel secolo XV si trova una concessione a Luca del Giudice da Leonessa in data 11 marzo 1456, primo documento che si rinviene in ARCAP nel registro “lacunoso” dei cittadini romani. La successiva concessione disponibile in ARCAP è dell'anno 1496.

I privilegi

Il più antico codice degli Statuti del Comune di Roma, conservato in ARCAP, risale all'anno 1469. In esso vengono sanzionati e descritti i privilegi annessi alla cittadinanza romana:

- il diritto di sedere in Parlamento;
- di eleggere e poter essere eletti agli uffici comunali;
- di non poter essere citati, per ogni e qualsivoglia delitto commesso in città o nel distretto, che davanti alla Corte del Senatore;
- di agire contro il cittadino per i crimini commessi nell'ambito della propria giurisdizione;
- di essere esentato da tasse, dazi e gabelle.

³ A quella data il Petrarca ricevette la *corona poetica* in Campidoglio.

I requisiti

Gli Statuti di Roma del 1469 prevedevano, tra gli altri requisiti per l'ammissione alla cittadinanza romana, quello di possedere, in mancanza d'una casa in città, una vigna meno di tre miglia.

Negli statuti cittadini approvati nel 1580 da papa Gregorio XIII e rimasti in vigore fino al XIX secolo, si stabilivano i requisiti necessari per diventare *cives* romani e i privilegi di cui questi godevano. A qualunque forestiero che volesse divenire cittadino romano erano richiesti la proprietà di una casa in città o di un terreno entro le cinque miglia da Roma, la presenza in città della maggior parte dei beni mobili e immobili qualora si trattasse di un commerciante, la residenza in Roma per almeno tre quarti dell'anno e la nascita legittima. La cittadinanza era normalmente concessa anche a persone non appartenenti alla nobiltà che ne avessero fatto richiesta e che fossero in regola con i requisiti statutari. Un altro modo per ottenere la cittadinanza romana era la conversione al cattolicesimo, atto che offriva al neofita anche altri vantaggi, come fruire di un tribunale particolare, essere esentato dal pagamento di alcune imposte e non dover sottostare agli statuti e alle regole delle corporazioni di mestiere.

Secondo lo Statuto di Roma del 1611 ad uno straniero la cittadinanza era concessa *ex privilegio* se possedeva beni stabili in città oppure se risiedeva a Roma per la maggior parte del tempo. Così il grado di stabilità e la durata dei tempi di residenza in città che determinavano l'inclusione o l'esclusione da possibili cittadinanze.

La cittadinanza poteva essere attribuita per decreto agli stranieri già residenti che presentassero richiesta scritta, generalmente per motivi pratici.

I requisiti di residenza, possesso di immobili e altro, non erano richiesti per la categoria dei cittadini onorari, personaggi di riconosciuta rilevanza per ruolo sociale, valore personale, relazioni, ascendenze, che conseguivano la cittadinanza per meriti e per istanza di altri stimati *viri*; la procedura poteva anche essere condotta a termine mediante la semplice approvazione del Consiglio Pubblico.

Dunque, nella grande categoria della cittadinanza concessa agli stranieri, almeno due tipologie di cittadinanza risultano distinguibili ed esse non comportano analoghi diritti e doveri in rapporto alla partecipazione e alla gestione della *respublica*. Ai non illustri, interessati alla cittadinanza per motivi pratici (ad esempio, l'iscrizione dei figli al seminario) venivano talora concessi attestati su richiesta (*fedi*), ma comunque essi erano esclusi dalla cittadinanza con privilegio, che poteva consentire l'accesso all'ordine senatorio e il diritto elettorale attivo.

I richiedenti

Chiunque poteva richiedere la cittadinanza, purché l'interessato rivolgesse apposita supplica alle competenti autorità, salvo il caso raro del conferimento *honoris causa*.

Gli stranieri che richiedevano la cittadinanza erano già residenti ed evidentemente interessati a fruire almeno di parte dei benefici dei cittadini. In questo caso, la cittadinanza consisteva nel riconoscimento di uno stato di fatto, la residenza o, meglio il radicamento in città. Per gli stranieri residenti non si prevedeva la cittadinanza piena, con diritto elettorale attivo e dunque la possibilità di ricoprire cariche pubbliche nel governo cittadino; tale esercizio del potere doveva restringersi alla nobiltà e ad essi non veniva concesso più di un attestato. In precedenza, *incolae urbis* ma non *cives*, potevano trasmettere la cittadinanza conseguita dietro loro richiesta a figli e discendenti con diritti connessi, che restavano parziali.

Nel 1566 papa Pio V, con *motu proprio*, stabiliva che gli schiavi che, cristiani per nascita o per conversione, si fossero presentati di persona ai Conservatori nel Campidoglio con un attestato di battesimo avrebbero ottenuto immediatamente sia la manomissione, sia la cittadinanza romana.

I sacerdoti erano esclusi dai diritti della cittadinanza; questo fu sancito dal decreto 8 febbraio 1574.

I concessionari

I Conservatori di Roma, o della Camera Capitolina, anche detti *Conservatores Camerae Alme Urbis* o Conservatori del popolo romano, erano i tre magistrati che, insieme al Priore dei Caporioni (amministratori dei quartieri cittadini). Costituivano il Magistrato Romano nel periodo compreso tra il XIII secolo e il 1870, anno della fine del potere temporale dei Papi. Tale magistratura cittadina, che rappresentava il potere esecutivo, si ispirava nelle sue funzioni ai consoli romani dell'antichità. I Conservatori, ovvero l'aristocrazia municipale, avevano la facoltà di concedere il privilegio di cittadinanza romana e questo non era appannaggio del Papa.

Il mezzo di comunicazione

Le *Litterae Civilitatis* ossia le lettere di elargizione del privilegio, che in alcuni casi contemplavano più persone, erano, fino alla seconda metà del secolo XVIII, di tre gradi. Di seguito un testo Capitolino del secolo XVII.

*Li diplomi che si concedono dagli Ill.mi et Ecc.mi signori Conservatori di Roma sono di tre gradi, cioè il **primo** che si concede a persone titolate e di nobil conditione volgarmente sono chiamati Patriti quali vanno spediti per decoro del Popolo Romano in libretto di carta pecora rasa dorata con cartella di cordovan cremisi di levante tutta rabescata d'oro con arme del P. R. ed arme della casa di quel soggetto, che ne resta aggratiato, dentro detto libretto vi si pone l'arme di detto Popolo con l'arme dell'aggratiato con i suoi fregi, e rabeschi per tutti li fogli del privilegio, scritto il frontespizio di lettere d'oro con carattere antico tondo, e il detto privilegio in carattere formatello con il sigillo di detto Popolo pendente con cordon d'oro, e seta cremisi con suo fiocco simile, e scattola d'argento con dentro il sigillo del detto Popolo in cera rossa, sopra e sotto della scatola, inciso con bulino, e il libretto viene adornato con fettucce cremisi broccate, creandosi con detto diploma il titolato forastiere che n'impetra la gratia cittadino nobile dell'Ordine de Patriti romani. La spesa per il quale ascenderà come è solito circa li 35 scudi. Il **secondo grado** di diploma tocca a persone nobili non titolate forastieri in libretto come addietro, ma non di tal spesa, di manifattura alquanto inferiore senz'oro. La spesa sarebbe di scudi*

25. *Il aggratiato acquista il rango di nobili romani. Il diploma di terzo grado sarebbe da estendersi in cartapecora, a spesa di scudi 6. Il aggratiato acquista tutti i privilegi di cittadini nobili romani, cioè godere beneficî ecclesiastici di Roma, esentioni, entrare ne' seminari per alunni, e altri privilegi. Tutti i tre detti diploma si ottiene per se, figliuoli, posterì e successori in infinito, e per ottenerli ci vuole la fede del loro essere, fatta dal publico della città o terra, di dove sono, tanto della loro nascita, titoli, nobiltà, o cittadinanza, e la fede de vita et moribus etc.*⁴

Il certificato conseguito

Il destinatario onorario riceveva il diploma vero e proprio, trascritto in forma completa su una pergamena inviataagli a sue spese, anche dopo anni, a differenza dei comuni cittadini che dovevano presentarsi a Roma in Consiglio.

⁴ Moricca Caputo Luciano, *Appunti sulla cittadinanza romana al secolo XVI e le tre classi fondamentali della civica nobiltà*, in atti del convegno *Ponencias, Comunicaciones Y Conclusiones del I Congreso Italo-Espanol de Historia Municipal...*, Roma, 1958, pagine 289-290.

La Bolla *Urbem Romam*

A causa dell'abuso dilagante del titolo di nobile o patrizio romano, papa Benedetto XIV (1740-1758) promulgò una Bolla in cui si riordinava la materia sia dal punto di vista araldico che da quello amministrativo. La Bolla, intitolata *Urbem Romam*, fu promulgata il 4 gennaio 1746. Il testo impediva l'uso del titolo di nobile o patrizio romano, in atti pubblici o privati, a tutte le famiglie che non avevano loro componenti elencati nelle cariche amministrative cittadine, oppure che mancavano dei requisiti necessari per essere considerate aggregate alla nobiltà romana. Il criterio di selezione seguito teneva conto:

1. dei documenti depositati nella Camera Capitolina (lista dei Conservatori della Camera Capitolina e dei Priori dei Caporioni);
2. delle famiglie che potevano provare regolare iscrizione al patriziato con documento pontificio autentico custodito nell'Archivio del Campidoglio;
3. dei monumenti romani in cui venivano menzionate le famiglie con cariche amministrative cittadine;
4. dei meriti acclarati da secoli delle singole famiglie nell'amministrazione dell'Urbe.

L'elenco delle famiglie ammesse a godere del titolo e dei privilegi di Nobile Cittadino Romano annullava qualsiasi altro elenco precedente o qualsiasi pretesa senza fondamento. Tale elenco prendeva il nome di *Libro d'Oro* ed era custodito in Campidoglio. L'esemplare originale fu distrutto durante l'occupazione dei rivoluzionari francesi durante la Prima Repubblica Romana nell'anno 1799. Negli anni tra il 1839 e il 1847, fu compilato il nuovo *Libro d'oro* che è tuttora conservato presso ARCAP.

Oltre alle famiglie menzionate genericamente per il solo cognome, il Papa decretò la separazione di sessanta di queste, ordinando la creazione di un libro speciale, solo a loro destinato, e la relativa elencazione con nome e cognome dei rispettivi capi. Le sessanta famiglie venivano indicate come "coscritte", cioè il numero risultava chiuso. Erano state scelte per la particolare importanza nella storia romana, per la fedeltà alla Chiesa e per la tradizionale appartenenza

al ceto governativo cittadino *ab antiquo*. Benedetto XIV delegò loro il privilegio esclusivo del governo amministrativo dell'Urbe. Il numero delle famiglie coscritte era limitato a sessanta, successivamente però, con l'estinzione di alcune di esse e con la richiesta di nuove aggregazioni per rami cadetti dimenticati, ci furono dei cambiamenti.

Le famiglie coscritte avevano il privilegio di detenere le cariche amministrative (estratte a sorteggio) di Roma: i Conservatori, il Priore, l'Edile delle strade, i Consoli dell'arte agraria e il Fabbriciere (o Curatore dei pubblici edifici). Queste cariche erano separate dalle cosiddette cariche curiali, o della Camera Pontificia, e avevano giurisdizione amministrativa sulla sola Camera Capitolina. Inoltre, tali famiglie facevano anche parte del Consiglio Generale di Roma, che aveva la facoltà di riunirsi in date determinate, di decretare e stabilire a nome comune con il solo consenso del Papa.

I fondi

Il titolo di cittadino romano attribuito ad esponenti di famiglie di Pereto, si trova riportato in carte presenti nei fondi di seguito descritti.

Fondo della famiglia Falcone in Pereto

Presso la famiglia Falcone, erede della famiglia Maccafani, si trovano carte, scritte o trascritte da componenti della famiglia Maccafani, che citano nomine o assegnazioni di benefici ad esponenti della famiglia.

Gli storici settecenteschi della famiglia, i fratelli Maccafani Gian Gabriello (1762 - 1785) e Maccafani Gian Maria (1755 - 1793) forniscono con i loro manoscritti, in alcuni casi, informazioni contrastanti sulle vicende di molti loro avi. Questo è dovuto al fatto che alcuni documenti presenti presso la loro abitazione riportavano delle date, mentre scrittori di vicende marsicane o di storia ecclesiastica riportavano date diverse o informazioni non corrette. Questo lascia dei dubbi su alcuni avvenimenti della vita dei vari personaggi della famiglia.

Nel fondo della famiglia Falcone esistono tre documenti d'interesse.

1 - *Genealogia Maccafani*,⁵ manoscritto che racconta la genealogia della famiglia a partire dal Duecento; diverse notizie sono prese da libri e molte non riportano la fonte da cui sono state prese. Questo documento è da attribuirsi a Maccafani Gian Battista (1715 - 1793), padre di Gian Gabriello e Gian Maria.

2- *Compendiolo della vita dei vescovi Maccafani*, manoscritto che raccoglie le informazioni dei vescovi Maccafani (compresi due vescovi dei Marsi, Gentile e Salvato, di cui non si ha la certezza che

⁵ Il testo del documento è stato trascritto: Basilici Massimo, *Storia di casa Maccafani*, pubblicazione edita dal Museo Civico di Cerchio, anno 2010, numero 107.

fossero Maccafani), scritto da Maccafani Gian Maria.⁶ Questo documento prende informazioni principalmente da scrittori, li cita in fondo alla scheda di ogni vescovo.

3 - *Serie Cronologica degli Abati della Chiesa di S. Maria de Bisognosi in Pereto*, raccolta manoscritta riguardante gli abati di Santa Maria dei Bisognosi. Scritto da Maccafani Gian Gabriello, riporta un elenco degli abati di questo santuario a partire dal Quattrocento fino alla fine del Settecento. Molti dei prelati Maccafani, prima di essere nominati a cariche religiose furono abati di questa chiesa.

Fondo nell'Archivio Storico Diocesano di Matelica

In questo fondo si trovano delle pergamene dei Maccafani, trasportate qui probabilmente da Cesare Buglioni,⁷ cognato di Maccafani Agnese, ultima discendente nobile della famiglia Maccafani. Il Buglioni, nominato esecutore testamentario di Agnese, alla sua morte prelevò della documentazione presente nel palazzo di Pereto e in quello di Roma e la trasferì a Matelica, dove poi una parte (quella a carattere religioso) finì presso ASDM, dove oggi si trova. La storia di questa documentazione e la relativa trascrizione è stata raccolta in tre pubblicazioni.⁸ Le carte presenti oggi in ASDM riguardano sia nomine ed atti dei vescovi Maccafani, sia atti riguardanti i loro discendenti.

⁶ Il testo è stato riportato in: Basilici Massimo, *Compendiolo della vita dei vescovi Maccafani*, pubblicazione edita dal Museo Civico di Cerchio, anno 2010, numero 105.

⁷ Per dettagli su questa persona si veda: Basilici Massimo e Parrini Matteo, *Cesare Buglioni di Matelica*, edizioni Lo, Roma, 2021.

⁸ Parrini Matteo e Basilici Massimo, *La famiglia Maccafani di Pereto: i documenti presso Matelica*, edizioni Lo, Roma, 2017; Vaccaro Filippo e Branciani Luchina: *La famiglia Maccafani di Pereto (AQ). Nuove luci per la storia della Marsica e del Carseolano dal fondo pergameneo Buglioni-Maccafani dell'Archivio diocesano di Matelica (MC) (secc. XV-XVI)*, Associazione culturale Lumen (odv), anno 2022; Basilici Massimo, *La famiglia Maccafani di Pereto (L'Aquila): L'importanza dei documenti presso Matelica*, edizioni Lo, Roma, 2022.

Fondi nell'Archivio Capitolino in Roma

In ARCAP, nei credenzoni della Camera Capitolina e ripartiti in tomi, si conservano i registri delle minute dei privilegia, per la maggior parte cittadinanza, concessi dalla municipalità romana.

Sempre in ARCAP si trova il riconoscimento papale alla nobiltà romana di Vendetti Antonio di Pereto, riconoscimento di cui si parlerà più avanti nella presente pubblicazione.

Fondo della famiglia Vendettini in Pereto

La famiglia aveva un archivio, almeno in Pereto. Notizie di questo archivio si trovano nell'indice di *Memorie I*, raccolta di carte manoscritte curata da Maccafani Gian Gabriello, in cui è riportato il titolo: *Licenza di poter estrarre dall'Archivio dei Sig.^{ri} Vendettini le copie autentiche delle donazioni fatte a favore della Chiesa di S.^a Maria de Bisognosi in cui conservansi gli originali.*⁹

Questa *Licenza* inizia nel seguente modo: *E.mo, e R.mo Sig.re, Essendosi auta notizia che nell'antico archivio della Famiglia Vendettini si potessero rinvenire più Documenti...* Questo archivio allo stato attuale è introvabile, probabilmente scomparso.

⁹ ACP, *Memorie I*, pagina 98.

I riferimenti

Riferimenti alla concessione della *cittadinanza romana* si trovano nella pubblicazione: *Repertorio delle creazioni di Cittadinanza Romana (secoli XIV-XIX), di Francesco Magni e continuatori*, a cura di De Dominicis Claudio. Questo lavoro è disponibile sul sito web Accademia Moroniana - Indici e repertori - Cittadinanza Romana.¹⁰ Le notizie di questo repertorio sono state estratte da documenti esistenti in ARCAP.

In questa pubblicazione si trovano citati (il numero inserito tra i due trattini si riferisce all'anno di redazione del documento, mentre la pagina si riferisce alla pubblicazione del De Dominicis):

Maccafani

- Giovanni Maria - 1628 - pagina 183
- Giovanni Battista - 1745 - pagina 250

Vendetti

- famiglia da Pereto baroni di Monte Vinnicio e Vetrana nel Regno di Napoli - 1744 - pagina 248
- Antonio da Pereto conte - 1744 - pagina 248
- Antonio da Pereto notaio - 1744 - pagina 249
- Camillo da Pereto - 1744 - pagina 249
- Gabriele da Pereto dottore - 1744 - pagina 249
- Giovanni da Pereto - 1744 - pagina 249
- Giovanni Gabriele - 1744 - pagina 249

Pucciarelli Giovanni da Pereto - 1502 - pagina 4

Francesco da Pereto - 1537 - pagina 14

Per ogni persona citata nel *Repertorio* è riportata la collocazione archivistica in ARCAP.

¹⁰ <http://www.accademiamoroniana.it/indici/Cittadinanza%20romana.pdf> .

La cittadinanza romana dei Maccafani

Di seguito sono riportate le date di conferimento della cittadinanza romana ad esponenti della famiglia Maccafani.

15 dicembre 1466




Figura 1 - Genealogia Maccafani, 1466

Il manoscritto *Genealogia Maccafani* (in Figura 1 è mostrato un ritaglio di interesse) così racconta: Giacomo, e Giovanni fratelli, quali vivevano nell'anno 1466¹¹ e fondarono l'Abbadia di S. Silvestro in Pereto, et ottennero il jus presentandi di detta Abbadia per se, e descendenti in perpetuum, da Paolo II Pontefice, conservandosi nella Casa de Maccafani la bolla del detto Pontefice con l'istrom.¹⁰ della Fondazione, e possesso preso, datoli dal Vic. G.le di Marsi, a cui

¹¹ Il numero è stato corretto da 1446.

restava diretta la sud.^a Bolla di Pauolo II per l'esecuzione di essa; ottennero parim.^{ti} la Cittadinanza Romana.¹²

In altre due carte presenti nel fondo Falcone si trova che: *Nell'anno 1466¹³ ai 15 dicembre Maccafani Gabriele fu ascritto fra i nobili cittadini romani.*¹⁴ Il testo della assegnazione della cittadinanza romana si trova nelle carte esistenti in ASDM. Il documento è composto da più sezioni.

Nella prima sezione, datata 15 dicembre **1466**, i Conservatori di Roma:

- *Ioannis de Masseis, militis Narniensis, Dei gratia Alme urbis senatoris,*
- *Richardi de Sanguineis,*
- *Agapiti de Crapalica, scriptoris apostolici,*
- *Ioannis de Cancellariis, eiusdem urbis conservatorum,*

conferiscono la cittadinanza romana, ereditaria, a Giovanni, figlio del notaio Antonio, Gabriele e Camillo, nipoti di Pereto, abitanti del rione Pigna.

Nella seconda parte, datata 10 luglio 1517, i nobili Giovanni Dionisio, Giovanni Maria e Giovanni Eustachio, figli del fu nobile Giovanni figlio di Camillo di Pereto e nipoti del medesimo Camillo, ora abitanti nel rione di Sant'Eustachio, chiedono che l'atto sia esemplato in forma pubblica. I conservatori (*Conservatores camere Alme Urbis*), ovvero:

- *Petrus de Squarcialupis, miles Florentinus, Dei gratia alme Urbis senator,*
- *Marius de Peruschis Iuris utriusque doctor,*
- *Franciscus de Novellis romane curie causarum procurator,*
- *Hieronymus de Ruffinis, Conservatores camere Alme Urbis,*

ispezionano le lettere sigillate dei *magnifici viri* redatte e firmate nel 1466, ovvero il documento sopra riportato.

¹² *Genealogia Maccafani.*

¹³ Maccafani Gian Gabriello, *Serie Cronologica degli Abbati della Chiesa di S. Maria de Bisognosi in Pereto.*

¹⁴ Maccafani Gian Maria, *Compendiolo della vita dei vescovi Maccafani.*

Così i Conservatori di Roma assegnano la cittadinanza (anno 1466) e la convalidano (anno 1517).

La terza è una certificazione del notaio *Iohannes Sanctus Francie* che attesta di aver controllato la concordanza documentaria del testo trascritto e appone il suo segno di autentica.

La quarta, datata 17 novembre 1517, è una certificazione del notaio Girolamo de Vallati che certifica di aver trascritto le notizie.¹⁵

In Figura 2 è mostrato un albero genealogico della famiglia che riporta gli uomini famosi della famiglia vissuti tra il 1400 ed il 1550. In grassetto sono evidenziati i tre esponenti citati nella concessione della cittadinanza romana nell'anno 1466 (tratteggiato è evidenziato Antonio, padre di Giovanni).




Figura 2 - Relazioni di parentela, anno 1466

In Figura 3 è mostrato il testo della pergamena relativa alla concessione dell'anno 1466.

¹⁵ ASDM, fondo Maccafani, pergamena del 15 dicembre 1466.




Figura 3 - Cittadinanza romana, anno 1466

Il testo tradotto di questa pergamena è proposto di seguito.¹⁶

*Nel nome della santa e unica Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Tutti sanno di dover esaminare questo presente transunto pubblico, cioè che noi, Pietro de' Squarcialupi, cavaliere fiorentino, senatore dell'alma Urbe per grazia di Dio, Mario de' Peruschi dottore in entrambi i diritti, Francesco de' Novelli, procuratore per le Cause nella Curia romana, Geronimo de' Ruffini, conservatori della Camera dell'alma città di Roma, abbiamo visto e osservato con scrupolosità le lettere dei magnifici signori Giovanni de' Masci, cavaliere di Narni, di Riccardo de' Sanguinei, senatore dell'alma urbe per grazia di Dio, di Agapito di Crapalica, scrittore apostolico, e di Giovanni Cancellieri, conservatori della medesima città, segnate con i sigilli e totalmente esenti da sospetto; il tenore di queste lettere è tale, come segue sotto, che Giovanni de' Masci, cavaliere di Narni, Riccardo de Sanguinei, senatore dell'alma urbe per grazia di Dio, Agapito di Crapalica, scrittore apostolico, e Giovanni de' Cancellieri, conservatori della stessa città, rivolgono il saluto e un augurio di prosperi successi ai nostri diletti, gli esaminati **Giovanni, figlio di Antonio notaio, Gabriele esperto di diritto e Camillo, nipoti di Pereto**, ora abitanti nella regione Pincio.¹⁷ L'accorta prudenza del Senato e del Popolo romano, considerando le qualità delle persone e guardando con dovuta riflessione che sostenendo piamente le azioni dei buoni, favorita nei suffragi, e ornata con opere illustri, continua nel suo stato, accoglie i miglioramenti sempre ed è solita eleggere ovunque uomini idonei e industriosi anche coloro che hanno rivestito cariche all'estero, mentre ne consideravano altre, felicemente si è preoccupata di accomunare idonei tra altri cittadini. Quando pertanto abbiamo capito che con traboccante affetto desiderate essere cittadini romani e come cittadini romani volete essere considerati da tutti, noi, Giovanni all'apice della*

¹⁶ Estratto da: Vaccaro Filippo e Branciani Luchina: *La famiglia Maccafani di Pereto (AQ)*, pagine 15-20. Nella pubblicazione è riportata la trascrizione e la traduzione della pergamena.

¹⁷ A fronte di questa ricerca sulla cittadinanza romana è stata consultata Luchina Branciani che ha curato la trascrizione e traduzione di questo testo, la quale alla luce di una più attenta lettura della grafia (scolorita in questa parte della pergamena), il rione non è Pincio, bensì Pigna.

dignità senatoria, convocati i conservatori, anche i suddetti per l'incarico dovuto, desiderando arricchire una città così illustre di uomini liberi e ricolmi di valore e ingegno dal momento che abbiamo saputo che è felice la repubblica che risplende ornata di simili uomini illustri, i quali pongono davanti al nostro sguardo che per parecchie ragioni potrete essere tra i Romani grazie all'azione di Dio e offriamo grato assenso ai vostri voti, essendo le vostre persone portatrici di buoni frutti da diversi punti di vista e vi giudichiamo degni di un dono così grande anche perché ci risulta che siate proprietari di una vostra casa in Roma e di altro beni e [...] ed è concessa per mano tua Giovanni uditore [...] nella forma solita [...] in perpetuo proprio la cittadinanza con clausole opportune da osservare inviolabilmente dopo aver giurato sulle Sacre Scritture, per l'autorità del santo senato e dei nostri siffatti uffici, vi riceviamo nel presente consesso e vi dichiariamo autentici cittadini romani e vi aggiungiamo di buon grado al novero degli altri veri cittadini, con il decreto e l'autorità di questo giorno voi tutti e chiunque tra voi, i vostri nati e i nascituri siano considerati per il futuro cittadini romani da tutti e dovunque si reputi si debba avere, e decretiamo che voi otteniate e godiate di tutti i privilegi, le sicurezze, le immunità, le libertà, le esenzioni, le prerogative, gli onori, gli oneri e tutti gli stipendi e i favori di cui gli altri cittadini romani dispongono e godono, tanto per consuetudine quanto per legge.

Per nulla, dunque, altri tra gli uomini, sebbene veri cittadini romani, dominino su di voi e sui vostri nati e nascituri e soprattutto in qualunque risoluzione di gabelle, dogane, dazi di transito, dei dativi, delle collette e di qualunque altro e singolo onere, stabilendolo da oggi nullo e svuotato, da chiunque sia perpetrato, per qualsiasi autorità sarà fatto sapientemente o per ignoranza. A testimonianza di ciò, eseguiamo la presente per voi con la sottoscrizione di Angelo de' Vallatis, nostro segretario, e ordinammo che fosse corroborata con i nostri sigilli. Emesso in Campidoglio, nell'anno dalla Natività del nostro Signore Gesù Cristo 1466, nel pontificato del nostro signore Paolo II, papa per Provvidenza divina, nella quindicesima indizione, il 15 di dicembre. Giovanni Santo Francesco protonotario della curia capitolina ha sottoscritto. Grifonetto de Grifoni, noto tra i signori conservatori, ha sottoscritto. Angelo de Vallati.

Esamine a fondo tali lettere, su richiesta dei nobili Giovanni Dionisio, Giovanni Maria e Giovanni Eustachio, figli del fu nobile Giovanni figlio di Camillo di Pereto e nipoti del medesimo Camillo, che ora abitano nell'area di Sant'Eustachio, comandammo che fossero esemplate per il noto scritto pubblico e per il nostro segretario e che fossero trasformate anche in pubblica forma e decretiamo e ordiniamo che al presente transunto pubblico ovvero esemplio sia data piena fede ovunque in tutti i singoli luoghi in cui sarà opportuno che il transunto medesimo faccia fede e quello resti valido anche nel caso in cui appariranno le lettere originali alle quali tutte e singolarmente abbiamo apposto la nostra ordinaria autorizzazione e il decreto e stabiliamo che siano da apporre alle presenti per una maggiore efficacia legale, i nostri sigilli. Emesso in Campidoglio, nell'anno dalla Natività del nostro Signore Gesù Cristo 1517, nella quinta indizione, il giorno 10 del mese di luglio, nel quinto anno del pontificato del nostro santissimo signore papa Leone [X]. <ST>

Ed io Giovanni di cui sopra notaio pubblico di cui sopra per grazia di Dio notaio per apostolica autorità protonotario della Curia Capitolina che per il sopraddetto privilegio di cittadinanza qui elargito ho realizzato il sunto e ne ho sintetizzato il testo, trascrivendolo in piena concordanza con il testo originale di cui sopra parola per parola, senza aggiunte o diminuzioni che mutino o possano variare il contenuto e la sua comprensione se non forse lettere da noi stilate. Perciò questo presente pubblico istrumento di transunto insieme ad altre transazioni redatte da scriba degno di fede ho sottoscritto e ho pubblicato e ho apposto la mia solita firma e il mio nome consueti [...] a perpetua memoria.

Ed io Girolamo de' Vallati cittadino romano per grazia divina notaio pubblico per apostolica autorità e segretario ed esperto di lettere del popolo romano che il soprascritto scritto o transunto insieme al suo originale e matrice ho ascoltato e collazionato e tra tutti con tutti con i citati testo originale e matrice ho verificato essere concordi. Perciò di mia propria mano ho sottoscritto e ho apposto la mia firma consueta: a validità e testimonianza di verità

nell'anno del Signore 1517, durante il pontificato del nostro santissimo papa Leone X per divina provvidenza, il suo quinto anno, in vero il 17 novembre.

Da segnalare che nel documento non è riportato il cognome Maccafani. Questo lascia dei dubbi a quale famiglia appartenessero i personaggi citati nella concessione. Essendo la pergamena presente in casa Maccafani in Pereto, questo ci induce a pensare che i personaggi citati nel documento fossero dei Maccafani. Questo viene sottolineato in quanto più avanti questa concessione è citata nuovamente, ma con altro cognome.

Il documento descritto in questo capitolo non è l'originale della concessione della cittadinanza romana, concessa nell'anno 1466, ma una trascrizione della concessione avvenuta nell'anno 1517. L'originale non è stato rinvenuto e non è presente, né riportato in AR-CAP. Questa concessione allo stato attuale sembra una delle più antiche della cittadinanza romana in epoca Medioevale, quindi un testo utile per la storia di Roma, ma anche di Pereto.

Da segnalare che tra tutti gli esponenti citati quello più importante è Gabriele Maccafani, che fu vescovo dei Marsi. È sicuro che Gabriele dimorò in Roma in quanto arciprete della collegiata chiesa di Sant'Eustachio in Roma, diaconia cardinalizia, prima di essere nominato vescovo. Da notare che nel documento *Regio privilegio* si dichiara che erano questi esponenti abitanti nella *regione Pinea*, ovvero nel rione Pigna, che si trova a ridosso della chiesa di Sant'Eustachio. Una curiosità: Il nome di Giovanni Eustachio non si trova citato in precedenti esponenti Maccafani. È possibile che questo nome sia stato ripreso dalla chiesa di Sant'Eustachio in Roma.

È pensabile che la concessione del 15 dicembre 1466, sia diretta a Gabriele o, meglio, al fratello di Gabriele, Camillo, che fu il primogenito della famiglia. Da non dimenticare che il Giovanni citato nella concessione fu *Consigliere di Ferdinando Re di Napoli nell'anno 1460, siccome appare dal Privilegio che si conserva in d.^a*

Casa Maccafani;¹⁸ quindi, poteva aver avuto qualche influenza nella concessione della cittadinanza romana ai suoi due nipoti.

Da segnalare che l'anno 1466 è un anno particolare per la famiglia Maccafani. In quell'anno esponenti della famiglia sono nominati in cariche di prestigio; di seguito le date e le nomine ricevute.

16 marzo 1466, i fratelli Maccafani, Giovanni (quello sopra citato) e Giacomo (fratello di Giovanni) *fondarono l'abbazia di S. Silvestro in Pereto*,¹⁹ ovvero papa Paolo II nomina giuspatronati della chiesa di San Silvestro in Pereto i fratelli Giacomo e Giovanni, figli di Antonio Maccafani di Pereto, avendo essi mostrato una particolare cura verso quella chiesa.²⁰

18 agosto 1466, Angelo Maccafani il vecchio (anche lui fratello di Giovanni) è nominato Tesoriere della Marca Anconitana, Luogotenente di Macerata e Governatore di Fano.²¹

1466, Angelo Maccafani il vecchio è nominato Governatore di Todi.²²

15 dicembre 1466, Giovanni, Gabriele e Camillo ricevono la cittadinanza romana.

Possiamo dire che il 1466 fu un anno interessante per i Maccafani.

¹⁸ *Genealogia Maccafani*.

¹⁹ *Genealogia Maccafani*.

²⁰ ASDM, fondo Maccafani, pergamena del 16 marzo 1466; testo ripreso poi da Flaminio Annibaldi da Latera OFM, *Ad Bullarium Franciscanum, A. P. Fr. Joanne Hyacintho Sbaralea*, Roma, 1780, pagina 56 nota. In riferimento a questa pergamena viene riportato prima della descrizione della detta pergamena: *ex Diplomate Pauli II, cuius extat exemplar in archivio praelaudatae Familiae de Maccaphanis, quod hic evulgare placet*. Questo testimonia che la pergamena datata 16 marzo 1466 presente oggi in ASDM si trovava in Pereto.

²¹ Ughelli Ferdinando, *Italia Sacra*, Roma, 1643, pagina 912.

²² Eubel Konrad OFM, *Hierarchia catholica, Monasterii*, 1914, volume II, pagina 186.

26 febbraio 1511

In ASDM esiste una pergamena che testimonia la cittadinanza romana ad un altro esponente Maccafani.

Il 26 febbraio 1511 l'ufficio della Camera Apostolica conferma a Maccafani Antonio, residente a Roma, la sentenza con cui il reverendo padre Ferdinando Ponzetti, commissario e giudice, ha decretato la possibilità di avvalersi di privilegi e immunità riservati ai cittadini romani nell'ambito di una controversia per il pagamento di una gabella, sorta tra costui e Giovanni Francesco Corbinio, doganiere della Grascia, che esigeva invece il pagamento della tassa.²³ Così Maccafani Antonio è citato come cittadino romano.

In Figura 4 è mostrato in grassetto il personaggio citato nel documento; Maccafani Antonio, figlio di Giovanni (evidenziato con il tratteggio).




Figura 4 - Relazioni di parentela, anno 1511

Il testo tradotto di questa pergamena è proposto di seguito.²⁴

²³ ASDM, fondo Maccafani, pergamena del 26 febbraio 1511.

²⁴ Estratto da: Vaccaro Filippo e Branciani Luchina: *La famiglia Maccafani di Pereto (AQ)*, pagine 53-56. Nella pubblicazione è riportata la trascrizione e la traduzione della pergamena.

*Raffaele per compassione divina vescovo ostiense della Santa Chiesa Romana, cardinale di San Giorgio, camerario del papa, rivolge il saluto nel Signore al nostro spettabile in Cristo e diletto **Antonio de Maccafani**, cittadino romano. È di recente sorta una controversia, lite o causa tra te e Giovanni Francesco Corbinio, doganiere della gabella della Grascia dell'alma città di Roma e soci dall'altra, circa il pagamento della Gabella per certi arieti castrati da te venduti a macellai residenti in città sotto il pretesto che tu abitavi in città come locale e dunque non potevi usufruire e godere delle esenzioni e dei privilegi allo stesso modo degli altri cittadini e così per la tassa suddetta continuava a molestare e continuava a far molestare i suddetti macellai dalla tua parte e pretendeva di poter esigere da te in quanto locale, siffatta gabella. Ha pertanto inoltrato la causa alla Camera Apostolica e al venerabile Ferdinando Ponzetti camerario della medesima Camera Apostolica, chierico alla cui attenzione è stata inviata dopo aver convocato le parti, osservati e visionati gli allegati ed approvati nonché attraverso lettere patenti di cittadinanza ovvero di ammissione tra i cittadini anche il **fu Giovanni di Pereto tuo padre** e alcuni altri tra quelli espressamente riconosciuti e considerati come tali, il reverendo padre don Ferdinando commissario e giudice di cui sopra, schierandosi dalla nostra parte, per decisione saggia dei reverendi principi presenzianti e di altri chierici di detta camera di cui si è sopra accennato, ha pronunciato e dichiarato che tu e gli altri nelle suddette lettere espressamente nominati, vi avvaletе <dei privilegi e delle immunità dei cittadini romani> e potete e dovete godere dei privilegi e delle immunità dei cittadini romani e ha direttamente condannato il suddetto Giovanni Francesco alla restituzione del denaro esatto dalla predetta gabella; gli ha anche imposto riguardo alle molestie di cui sopra il silenzio eterno, come in siffatto istrumento di sentenza o condanna, è più estesamente trattato. E tali sentenze non sospese da alcuna provocazione, passano velocemente in giudicato [...], la tua sentenza sia preservata senza modifiche e gli accordi in essa contenuti vengano osservati per il futuro su mandato del santissimo signor papa come un'indulgenza disposta a voce e per autorità del nostro ufficio del camerariato, in base alla serie di tali voci, di certo confermiamo la presente sentenza e la corroboriamo con il segno della nostra autorità e ordiniamo ai conservatori e ai doganieri presenti nell'alma Urbe e al tempo, in carica e agli altri ufficiali cui in*

qualsiasi modo in futuro spetta o potrà spettare fino alla pena dell'esecuzione. Inoltre, l'altra sentenza del nostro arbitrato e la suddetta dichiarazione inviolabilmente osserveranno e faranno sì che sia osservata da altri e lo comandino a chiunque agisca in senso contrario dal momento che nessuno può opporsi. In fede di questi atti, abbiamo ingiunto di far redigere le presenti lettere e <abbiamo ordinato> che fossero munite con il sigillo del nostro ufficio di Camerariato. Emesso a Roma nella Camera apostolica, nell'anno dalla Natività del Signore 1511, il giorno 20 del mese di febbraio, nell'ottavo anno del pontificato del santissimo in Cristo, pastore e nostro signore, Giulio II, papa per divina Provvidenza.

Questo documento dimostra l'esenzione dei tributi che avevano le persone a cui era riconosciuta la cittadinanza romana.

26 febbraio 1511

Altra pergamena presente in ASDM testimonia la cittadinanza romana dei Maccafani sempre alla stessa data della pergamena precedente.

26 febbraio **1511**- *Littera* cardinalizia di Raffaele Riario, vescovo di Ostia: sentenza dell'arbitrato cui si fa riferimento nella *littera* redatta alla stessa data. L'ufficio della Camera Apostolica promulga a favore di Antonio Maccafani, residente a Roma, la sentenza con cui il reverendo padre Ferdinando Ponzetti, commissario e giudice, ha decretato per lui e la sua famiglia la possibilità di avvalersi di privilegi e immunità riservati ai cittadini romani nell'ambito di una controversia per il pagamento di una gabella, sorta tra Antonio e Giovanni Francesco Corbinio, doganiere della Grascia, che esigeva invece il pagamento della tassa.²⁵

Il testo tradotto di questa pergamena è proposto di seguito.²⁶

²⁵ ASDM, fondo Maccafani, pergamena del 26 febbraio 1511.

²⁶ Estratto da: Vaccaro Filippo e Branciani Luchina: *La famiglia Maccafani di Pereto (AQ)*, pagine 101-109. Nella pubblicazione è riportata la trascrizione e la traduzione della pergamena.

Raffaele²⁷ per divina misericordia vescovo di Ostia della santa romana Chiesa, sacerdote cardinale, camerario del nostro signor papa, a tutti i singoli presenti trasmetto insieme alle lettere da esaminare e ascoltare, l'augurio della salvezza eterna nel Signore e ai presenti l'augurio di attingere alla fede. È sorta una lite ovvero una causa nella Curia romana presso la Camera apostolica al cospetto dei reverendi sacerdoti uditori presidenti e chierici della Camera apostolica romana i quali amministrano il nostro tribunale camerale e sono presenti al cospetto del reverendo padre don Ferdinando Ponzetti, decano curiale della Camera apostolica, commissario eletto dagli altri uditori presidenti e dai chierici: <la causa di cui sopra è> tra lo spettabile nobile **don Antonio Maccafani** cittadino romano da una parte e un certo Giovanni Francesco Corbinio conduttore della gabella della Grascia di Roma dall'altra parte attore principale nella causa che si riferisce alla cittadinanza di don Antonio Maccafani e ad altre questioni contenute tra gli atti della curia e nella sezione delle cause Al cospetto di don Ferdinando Ponzetto, commissario scelto, procuratore di **don Antonio Maccafani** attore principale riguardo ad alcune posizioni e articoli secondo diritto concernenti diverse situazioni e articoli, al fine di approvare in Curia l'attendibilità delle carte sul diritto di cittadinanza per gli ammessi e di effettuare la verifica del privilegio di assunzione da parte del medesimo don Antonio della cittadinanza romana insieme ad alcuni altri diritti ed immunità registrati; all'attenzione di don Ferdinando Ponzetto commissario deputato e ai testimoni per il citato don Ferdinando commissario deputato, sono prodotte e mostrate le carte, vengono ricevute e ammesse come secondo il suo mandato nella forma e giuramento secondo diritto, interrogati e rilasciate le proprie deposizioni, quanto prodotto è stato trascritto con fedeltà [...] e il citato uditore Ferdinando Ponzetti commissario deputato per il documento principale del citato **don Antonio Maccafani** e il suddetto don Giovanni Francesco Corbinio l'altro principale interlocutore per concludere, escludere, esaminare ed, al contempo. abbiamo visto e udito il definitorio dello stesso Ferdinando Ponzetti commissario deputato per [...] giungere alla sentenza e promulgarla, ordinare, dichiarare e affermare anche che se esistesse ragione per cui quanto premesso non dovesse essere fatto, abbiamo

²⁷ Si tratta del cardinal Raffaele Riario, divenuto vescovo di Ostia nel 1511.

stabilito che ciò debba essere annesso da uno dei citati e il documento essere formalmente redatto entro il termine perentorio e previsto e circa tale termine per il medesimo **don Antonio Maccafani**, che ha presentato istanza e richiesta, abbiamo raggiunto l'accordo. Secondo tale termine [...] in giudizio [...] [...] al citato don Ferdinando Ponzetti commissario scelto, **Antonio Maccafani** principale attore [...] ²⁸ tra i suoi documenti sopra elencati nel giro di un mese [...] fino a che [...] sia revocata la restituzione e al citato <don Antonio> anche entro l'anno [...] ²⁹ sia redatto e compilato l'atto e gli atti siano prodotti ed il loro contenuto sia scritto e ratificato. Il procuratore richiede che a nessuno [...] ³⁰ procuratore effettivo o a titolo di procura e il reverendo padre don Ferdinando Ponzetti chierico della Camera apostolica in suddetta causa uditore [...] persona scelta, pronunci, decreti e dichiarare la definizione, la sentenza, la vidimazione ovvero che riguardo al suddetto nobile **don Antonio** tutti gli altri paragrafi contenuti nel suo privilegio di assunzione della cittadinanza <romana> corrispondono a verità e sono indubbi. Inoltre per tutti i singoli privilegi, immunità ed esenzioni di cui gli altri originari cittadini romani si sono avvalsi e godono di disporre e rallegrarsi [...] [...] ³¹) i propri singoli diritti in base al testo del suo privilegio a favore suo e degli altri [...] ³² sono stimati e debitamente mantenuti e <non possano essere soggetti> a molestie e che sia possibile, come sopra, definire non solo molestie ma evizioni, confusioni ed impedimenti creati ai danni del suddetto don Antonio da parte di Giovanni Francesco Corbini presente doganiere della Grascia a lui avverso nella causa suddetta circa la sua cittadinanza unitamente ad altri diritti che nell'occasione, per altri siano stati "fatto e riconosciuto", "fatti e riconosciuti" e che sono doppiamente temerari, illeciti, iniqui, non dovuti ed ingiusti e in questo fatto "presunto" o "presunti" per il citato Giovanni Francesco parte avversa nella suddetta memoria trasmessa: e a tale avversario si dovrà imporre la conciliazione perpetua sui punti suddetti ed inoltre il suddetto **don Antonio** come altri inclusi nel citato privilegio

²⁸ Rigo abraso nella piega della pergamena.

²⁹ Rigo sdoppiato abraso su piega.

³⁰ Rigo abraso nella piega della pergamena.

³¹ Inchiostro scolorito.

³² Piega nella pergamena.

*sia da prosciogliere dall'imputazione di Giovanni Francesco e [...] Giovanni Francesco sia da condannare a ragione sia delle gabelle sia dei soldi <da versare> per le gabelle indebitamente estorte e nelle spese di siffatta causa legittimamente fatte nonché per il danno e l'interesse dovrà essere sottoposto a condanna e per vostro tramite imporre che sia assolto e condonato e altrimenti, come sopra esposto in tutti i singoli paragrafi, per vostro tramite venga redatto un "breve" a complemento di giustizia e premesse le condizioni "salvo iura iuratis". E per il ricorso lo stesso **don Antonio**, attore principale ha potuto e dovuto in causa e nelle cause, ha emesso la sentenza e ha concluso: così sentenziamo che si concluda [...] ³³e che il referente della parte avversa subisca il fatto come concluso a favore <di Antonio> e contro l'attore Giovanni Francesco Corbinio [...] secundo la forma e il contenuto della suddetta petizione, sentenziamo di redigere lo scritto e richiediamo di promulgarlo per il tramite del citato don Ferdinando commissario deputato con la dovuta urgenza. E di certo il citato Ferdinando commissario deputato, ha considerato che don Giovanni Francesco Corbinio della parte avversa, non mette al confronto altro tra i pochi elementi [...] così come [...] nella contrattazione articolata secondo diritto. E concludono ciò per il suddetto **don Antonio** principale attore e di chiudere la richiesta come di solito nelle singole cause con una sentenza: ha detto e concluso, ha ottenuto e ha voluto considerare come concluso per la stessa sentenza ciò che era più vero; e lo ha pubblicato con un visto come diligentemente esaminato nel privilegio di assunzione di cittadinanza <romana> da parte di don Antonio principale e con altri diritti ed immunità e tutti i singoli atti realizzati in siffatta causa, di aver ottenuto quanto suddetto e con i fatti, le giustificazioni dette e le deposizioni e [...] [...] le prove diligentemente recensite e secondo la dovuta autorità su consiglio degli ispettori e il loro assenso stilò la relazione plenaria e fedele per la sua sentenza definitiva in siffatta causa nel testo da redigere e promulgare, procediamo a stabilire e dichiarare [...] e la causa del processo che per costoro ha visto e conosciuto, vuole e cognosce presentemente a favore di **don Antonio Maccafani** principale e contro don Giovanni Francesco Corbinio principale della parte avversa, ha pro-*

³³ Lemma sulla piega della pergamena.

mulgato gli instrumenti della presente richiesta, la loro forma e contenuto [...] ³⁴ segue [...] ³⁵ e solo il citato privilegio dal momento che per questa nostra definitiva sentenza, disposizione ovvero dichiarazione che il citato [...] viste le carte, pronunciamo, decretiamo e dichiariamo che **don Antonio Maccafani** insieme con tutti gli altri nel suo privilegio di assunzione della cittadinanza <romana> per il contenuto <delle medesime> fosse e sia un vero ed indubbio cittadino romano e che <gli> siano dovuti tutti i singoli privilegi, immunità ed esenzioni grazie ai quali gli originari cittadini romani si sono avvalsi e godono di ogni singolo diritto <di cittadinanza> in base al testo del citato privilegio per se stesso ed altri quanto contenuto nel privilegio deve essere conservato e mantenuto e devono cessare le molestie; in aggiunta dichiariamo che le molestie, in vero le azioni, le confusioni, gli sconvolgimenti e gli impedimenti causati al suddetto **don Antonio** da parte di Giovanni Francesco Corbinio suddetto doganiere della Grascia, parte avversa nella causa suddetta, riguardante la cittadinanza <**di Antonio**> e altri diritti e la loro evizione perpetrata fosse e sia temeraria, illecita, iniqua, non dovuta e di fatto presunta a opera del citato Giovanni Francesco parte avversa, nei fatti sopra esposti [...] ingiungiamo al medesimo avversario che non sia stato lecito né lo sia, sentenziamo riguardo ai suddetti paragrafi ove si legge che: «si debba imporre ed imponiamo contro il suddetto don Antonio ed altri elencati nel privilegio» che costui sia da assolvere dall'imposizione di Giovanni Francesco e lo assolviamo e Giovanni Francesco a ragione delle gabelle e delle cifre pecuniarie indebitamente estorte come multa in base a quanto specificato in siffatta causa debba essere condannato per danni ed interesse e lo condanniamo per qualsiasi danno precisato e tassazione non dovuta e a voi imposta, restituiamo per la presente definitiva sentenza della causa suddetta, che fu emessa e sottoscritta da don Ferdinando Ponzetti commissario deputato Così promulghiamo la lettera : Ferdinando Ponzetti. Egli per tutti i singoli atti premessi ha sottoscritto la sentenza definitiva e tutti i paragrafi elencati per voi tutti soprascritti con il notaio e tutti coloro che sono intervenuti alla lettera informativa affinché rendiamo noto e a utilità vostra abbiamo comunicato quanto stabilito e lo abbiamo voluto

³⁴ Cfr. in precedente nota.

³⁵ Cfr. in precedente nota.

per il presente documento. A fiducia e testimonianza di tutti i singoli paragrafi suddetti, la presente lettera ovvero il suddetto privilegio e i documenti contenuti, sono stati dati da scrivere abbiamo ordinato che il notaio pubblico infrascritto, grossatore di detta Camera, che abbiamo voluto in tali atti, rediga e pubblici e abbiamo prescritto che il documento sia munito di sigillo appeso. La sentenza definitiva è stata letta, prodotta e ratificata per iscritto [...] per il tramite di Ferdinando Ponzetti commissario deputato, giudice di cui sopra nella Camera apostolica ove vengono saldati i diritti da rendere [...] secondo il diritto consueto di rendere i diritti e ascoltare le cause nel luogo suo solito e consueto presso il Tribunale della Gabella. Nell'anno dalla Natività del Signore Millecinquecento undici, quattordicesima indizione, il giorno 26 del mese di febbraio del pontificato del santissimo pontefice in Cristo, Giulio II papa per divina provvidenza, il suo ottavo anno di governo. Ivi presenti i reverendi don Bartolomeo Zovo laico di Venezia ed Agostino Raffaelli religioso, Febronio: testimoni per i suddetti atti specialmente convocati e richiesti.

<Firma>

<ST> Melchiorre di Campania

Ed io Melchiorre di Campania notaio della Camera Apostolica e scriba per detta causa, della definitiva sentenza prolettore alla promulgazione e a tutti gli altri atti suddetti mentre, come premesso, venissero detti, attuati ed effettuati, con i sunnominati testimoni sono intervenuto di persona e ho redatto la nota di tutto quanto è avvenuto. Perciò questo documento pubblico per un altro o altre transazioni fedelmente redatto, ho compilato, sottoscritto, pubblicato e in questa forma ho pubblicato scritto e con le mie firme e il mio nome soliti e consueti, mi sono firmato con il nostro camerario e l'appensione del suo sigillo essendo stato convocato e richiesto in tali atti come testimone.

Anno 1530

Nella *Genealogia Maccafani* si trova un'altra citazione alla cittadinanza romana dei Maccafani: *E nell'anno 1530 [Giacomo] riottese la cittadinanza Romana per se e nepoti.*³⁶ In Figura 5 è mostrato il ritaglio di questa citazione.




Figura 5 - Genealogia Maccafani, 1530

Il Giacomo a cui si riferisce è il vescovo dei Marsi, figlio di Camillo e fratello di Angelo, primo vescovo della diocesi di Lanciano (si veda la precedente Figura 4).

Di questa nomina non si trova la pergamena originale nelle carte Maccafani presenti in Pereto o in Matelica. Non si trova notizia in ARCAP.

³⁶ *Genealogia Maccafani*.

8 luglio 1537

Il giorno 8 luglio 1537 i Conservatori di Roma concedono a Giovanni Francesco, figlio di Giulio Maccafani, la cittadinanza romana con titolo ereditario.³⁷ La stessa nomina si trova registrata in ARCAP con il solo riferimento: *Francesco da Pereto*,³⁸ non è disponibile la registrazione originale.




Figura 6 - Relazioni di parentela, anno 1537

In Figura 6 è mostrato in grassetto il personaggio citato nel documento; Maccafani Giovanni Francesco, figlio di Giulio (evidenziato con il tratteggio).

Giovanni Francesco (non si hanno notizie dove e quando nacque o morì) fu l'unico figlio di Giulio. *Fu sostituito alla abbazia di S. M. Dei Bisognosi dal papa Leone X a di 10 febbraio 1516. Quando questo fu fatto abate non aveva più di nove anni, e la sola prima tonsura e fu dispensato dal papa. Arrivato poscia all'età giovanile rinunciò la abbazia con altri benefici che gli erano stati consegnati ed abbracciò lo stato coniugale con aver sposato Pantasilea Maccafani.*³⁹

³⁷ ASDM, fondo Maccafani, pergamena del giorno 8 luglio 1537.

³⁸ ARCAP, *Decreti di consigli, magistrati e cittadini romani, 1534 – 1543*, vecchia collocazione Credenzone I - tomo 017 - pagina 39, nuova collocazione Catena 017. Riportato con la dicitura *Francesco da Pereto* in De Dominicis Claudio, *Repertorio delle creazioni di Cittadinanza Romana (secoli XIV-XIX), di Francesco Magni e continuatori*, pagina 14.

³⁹ Maccafani Gian Gabriello, *Serie Cronologica degli Abbati*.

In merito al matrimonio di Giovanni Francesco con una sua cugina, Pantasilea, si hanno delle informazioni non chiare o incomplete.

Il Corsignani riporta che la sua famiglia era imparentata con quella dei Maccafani a causa del matrimonio di Pantasilea. Così scrive il Corsignani: *Per via di Pantasilea Maccafani, maritata con un nostro Maggiore [avo], come dalle scritture presso il q. Arciprete Jun. Maccafani; e dall'Ursai [Orsaio] Tom. 8. qui altra volta citato; quando la nostra Casa era in altro agio.*⁴⁰

Alla luce di quanto sopra è possibile dire che chi scrisse la *Genealogia Maccafani* non aveva a disposizione la *Reggia Marsicana* del Corsignani (edita nell'anno 1738),⁴¹ perché da qui avrebbe visto che c'era qualche discordanza con il nome dello sposo di Pantasilea.

Nel testo dell'Orsaio non è riportato il nome di Pantasilea: *e potrà vedersi la nominata Italia Sagr. Edict. 2 col. 912. Num. 34, dove favellando della Casa Maccafani, dice così, quae cum multis nobilibus familitis Marsicanis necessitudinem habet, praefertim & quae consanguinitate jungitur inter alios cum familia Corsignana, inter Marso sec principalioribus.*⁴² In questa parte dell'opera dell'Orsaio si parla di un certo Sergio Corsignani, siamo indotti a pensare che lui sia stato lo sposo di Pantasilea.

Da tenere conto che in tempi antichi, le famiglie nobili per ampliare la loro nobiltà andavano a recuperare, in molti casi senza nessun fondamento, nomi di altri nobili per inserirli nella loro genealogia.

In Figura 7 è mostrato il testo della pergamena relativa alla concessione della cittadinanza romana dell'anno 1537 a Giovanni Francesco.

⁴⁰ Corsignani, *Reggia Marsicana*, libro V, pagina 560, nota 6.

⁴¹ Nella *Genealogia Maccafani* si menziona il *De viris illustribus*, ma non la *Reggia Marsicana*.

⁴² Orsaio Domenico, *Disceptationes ecclesiasticae una cum resolutionibus, seu iudicatis sacrarum congregationum, in quibus pro una partium scripsit, vel pro veritate consultus respondit*, anno 1730, pagina 343.

Il testo tradotto di questa pergamena è proposto di seguito.⁴³

*Raimondo Capodiferro, Mario Bellomo e Fabio Miccinelli, conservatori della Camera dell'alma Urbe, all'esimio **Giovanni Francesco, figlio di Giulio de Maccafani di Pereto** e ora nostro carissimo concittadino, salute! La provvidenza attenta del Senato e del Popolo Romano, che considera le qualità delle persone e osserva con la dovuta riflessione che ogni repubblica, aiutata dai consigli di uomini di valore, sostenuta da aiuti efficaci e adornata da illustri opere, riceve continuativi sostegni alla sua condizione, è solita insignire per i loro meriti con il titolo illustre, celebre ed eterno di cittadino romano, uomini di prestigio e virtù degne di lode, reclamati ovunque per i loro meriti, affinché ornati da un riconoscimento tanto degno in ciò che sembri opportuno per lo stato della Repubblica romana con animo grande, si evidenzino per opere libere. Così si è verificato che la città di Roma, accresciuta dal numero dei pellegrini, giustamente tra le altre città di tutto il mondo, rivendichi il principato. Pertanto noi, che dobbiamo imitare le importanti opere delle nostre antiche tradizioni e mai da quelle allontanarci per quanto il secolo presente sia corrotto, a te, persona meritevole di un così grande dono e assolutamente degna, indirizziamo l'intento della nostra considerazione sperando fermamente che come hai approntato per te stesso buoni costumi prima di questa vita illustre, ricevuto anche il diritto di cittadinanza romana, tu possa abbracciare con maggiore grazia ed onore presso tutti il tuo desiderio di essere ascritto tra i cittadini romani e trarre vantaggi da un meraviglioso risultato. <È> con assoluta gratitudine e con voto unanime dei capi consiliari delle regioni <dell'Urbe> e degli altri nobili a tale scopo convocati in consiglio, con l'assenso e i comuni suffragi dei padri e del popolo che felice, fausto e fortunato sia per te e per questa augustissima città, che ti riceviamo, ti ammettiamo e dichiariamo te, espertissimo della denominazione di "Romano", mediante l'attuale nostro Senatoconsulto, per l'autorità del nostro magistrato, nostro concittadino romano, insieme ai figli nati da te in li-*

⁴³ Estratto da: Vaccaro Filippo e Branciani Luchina: *La famiglia Maccafani di Pereto (AQ)*, pagine 82-85 Nella pubblicazione è riportata la trascrizione e la traduzione della pergamena.

nea <di discendenza diretta> e che nasceranno in futuro e ti aggiungiamo al numero degli altri cittadini romani e al felice consorzio. Dunque, non separarti dalla nostra santissima religione in Cristo, dalle sante leggi dei pontefici massimi, dagli istituti sacri dei nostri antenati in nessuna occasione e non allontanarti da quanto si compiacciono i cittadini romani. Ovunque tu voglia, goditi i privilegi, le prerogative, le immunità, le esenzioni, le libertà, gli incarichi e i benefici delle genti, nei comizi e nelle cariche degno censore, successore degli onori dei cittadini romani [...] mediante l'autorità [...] i diritti [...]. R[echerai aiuto ai buoni cittadini in pericolo], per quanto ti sarà possibile respingerai lontano le ingiustizie, avrai cara la repubblica con quelli che vengono da fuori e terrai a bada i nemici, procurerai ai soci e agli amici fiducia, pace ai cittadini; nessuno dunque, cittadino <romano>, alleato, amico né chiunque tu sia possa opporsi a questo nostro Senatoconsulto, nessuno lo contraddica, nessuno lo deroghi giacché se come nemico lo avverserai, sarai giudicato nostro nemico e trasgressore delle leggi dei cittadini. A testimonianza di quanto soprascritto abbiamo fatto redigere la presente lettera dall'infrascritto segretario nostro e del popolo romano e abbiamo ordinato che sia munito mediante l'appensione del sigillo. Emesso a Roma, nel nostro palazzo, nell'anno del Signore 1537, nel terzo anno del pontificato del nostro santo Paolo III, papa per divina Provvidenza, il giorno ottavo del mese di luglio.

<Firma>

Angelo Vallato segretario del popolo Romano.

28 marzo 1628

Maccafani Giovanni Maria è nominato come cittadino romano il 28 marzo 1628. Nella registrazione ARCAP si trova una breve notazione: *Io: Maria Maccafanus*;⁴⁴ non è disponibile la registrazione originale.

Giovanni Maria (non si hanno notizie dove e quando nacque o morì) era figlio di Giovanni Angelo, a sua volta figlio di Giovanni Maria, il quale avo era fratello dell'ultimo vescovo Maccafani, Giovanni Dionisio. Giovanni Maria prestò servizio in Malta e sposò D'Amore Cristina, nativa di Cerchio (L'Aquila). Di professione era il nobile della famiglia che tramanderà il titolo ai suoi figli.

Della nomina non si trova la pergamena originale nelle carte Maccafani presenti in Pereto o in Matelica, né si trova citato in queste carte.

Da segnalare una coincidenza. Il 18 maggio 1628 fu fondata la confraternita della Madonna del Rosario in Pereto. Procuratore della confraternita fu Maccafani Giovanni Maria. Il documento fu stilato in Roma, presso la chiesa di Santa Maria sopra la Minerva.⁴⁵ Questo ci induce a pensare che Giovanni Maria si trovasse in Roma e si prestò per la fondazione della confraternita della Madonna del Rosario in Pereto.

⁴⁴ ARCAP, *Decreti di consigli, magistrati e cittadini romani, 1625-1640*, vecchia collocazione Credenzone I - tomo 33 - pagina 40, nuova collocazione Catena 033. Riportato anche in De Dominicis Claudio, *Repertorio delle creazioni di Cittadinanza Romana (secoli XIV-XIX)*, di Francesco Magni e continuatori, pagina 183.

⁴⁵ Per dettagli su questa fondazione si veda: Basilici Massimo, *I documenti delle confraternite di Pereto (L'Aquila)*, edizioni Lo, Roma, 2013, pagine 5-8.

23 marzo 1745

Il 23 marzo 1745 Maccafani Giovanni Battista è dichiarato con privilegio *Cittadino romano*.⁴⁶ Giovanni Battista (Pereto, 28 settembre 1715 - Pereto, 1 gennaio 1793) era figlio Giovanni Maria e Salvati Lorenza, nipote di Giovanni Angelo e Iatosti Caterina. Sposò Tucci Anna Felice di Paliano (Roma).

Della concessione della *cittadinanza romana* si trova la pergamena originale nelle carte presenti in ASDM. I tre Conservatori di Roma, Diego Andosilla, Giuseppe Maria Maccarani e Ortensio Ceva Buzi, certificano che l'illustre ed eccellente uomo don Giovanni Battista Maccafani, dottore in entrambe le leggi, figlio di Gian Maria di Pereto è censito come cittadino romano. Documento estratto da un registro del 1497. Documento redatto 23 marzo (*X Kalend Aprilis*) 1745.⁴⁷

In Figura 8 è mostrato il testo della pergamena relativa alla concessione dell'anno 1745.

⁴⁶ ARCAP, *Registro di privilegi a cittadini romani 1736-1745*, datato 23 marzo 1745, vecchia collocazione Credenzione VI - tomo 103 - pagine 112-113, nuova collocazione Catena 0504. L'assegnazione riporta il titolo: *Registro di privilegio di C. R. spedito a favore del Dr. Giovanni Battista Maccafani da Pereto diocesi di Marsi*. La nomina è riportata anche in De Dominicis Claudio, *Repertorio delle creazioni di Cittadinanza Romana (secoli XIV-XIX)*, di Francesco Magni e continuatori, pagina 250; è scritto erroneamente *Macafasti* al posto di Maccafani.

⁴⁷ ASDM, fondo Maccafani, pergamena del giorno 8 luglio 1537.

NOS MARCHIO DIDACUS ANDOSELLA AC MARCH. JOSEPH MARIA
MACCARANI ET MARCHIO HORTENTIUS CEVA BUTIUS
ALMAE URBS CONSERVATORES.

De Egregio, Illustri, ac Excellentissimo Viro D. Joanne Baptista Maccaffani J. U. D. bo. me. Joannis Mariae filio de Pereto Mar
forum Dices. Romana Civitate donando SPQR. auctoritate qua fungimur ita senimus.



Uti ad augendam, servandamque Rempublicam non tam in Civis Romanos meritis, ac Nobilitate insignes praemia ho
norisque conferre, quam exterrorum, Hominum virtute benignè excipere more Majorum, factum, ut, atque etiam ut ad sum
ma vere laudis, insignis, ardentius, quibus, contra, et ad ipsamque Rempublicam ornandam, et tutandam adhiberi, fiat illorum
exemplo, suis quos digno, laboribus praemia, consequentes, videat natura, comparaturum, sit. Cuiusque Nos Egregius, Illustrem, ac
Excellentem Virum, D. JOANNEM BAPTISTAM MACCAFFANI, J. U. D. bo. me. Joannis Mariae filium de Pe
reto Majorum, Divesis, singulari in Populum, Romanum, studio, fide, et obsequio, semper, fuisse, accepimus, nihilque in
dignum, Viris ingenius, ac castigata, Majorum, suorum, virtute, et cognita, candore, unquam, egisse, Fidem, ac, suspirandam,
piè, sancteque, coluisse, plane, cognoverimus. Ejus, debique, virtus, integritas, bonitas, magnanimitas, et interius, egenis, prudens,
MACCAFFANI, sic, postulantem, amplissimo, hoc munere, decorandam, ac Romana Civitatem, donandam, inique, Civem, Roma
navimus, ac Romana Civitate donamus. Decernimusque, ut praefatus, D. JOANNES BAPTISTA MACCAFFANI, quique, Liberi, Nepotes,
Posteri, Descendentes, et Successores, in perpetuum, libere possint in Senatum, venire. Senatuumque, dicere, Magistratus, gerere, Sicilia, abire, Bona li
bera, atque, immunitate, habere, quibus, gratias, privilegii, et prerogative, uti, sicut, Civis, Romani, sine, sicut, Civis, Romani, sine, sicut, Civis, Romani, sine, sicut, Civis, Romani, sine,
aut, parte, operatio, fieri, possint, non, sint, in, re, potestatem, gerent, ac, in, re, sine, parte, operatio, fieri, possint, non, sint, in, re, potestatem, gerent, ac, in, re, sine, parte, operatio, fieri, possint,
BAPTISTA MACCAFFANI, quae, ac, ipso, neglectum, et, venient, in, re, sine, parte, operatio, fieri, possint, non, sint, in, re, potestatem, gerent, ac, in, re, sine, parte, operatio, fieri, possint,
Genaeque, habeant, Senatus, Consilii, auctoritate, firmiter, statutum, Qui, impediet, sciat, Senatum, existimatum, emittitur, Rempublicam, scilicet, Que
at, non, et, factaque, in, postremum, libet, ab, actis, publicis, in, quibus, haec, continentur, et, serventur, praefatus, Romana Civitatis, Privilegium, amplissimum,
per, Nos, firmatum, fieri, solli, in, quae, Urbis, sigillo, communiti, ac, ab, eisdem, Sen. S. P. Q. R. Scriba, subscribiti, mandavimus. Ex, Capitulo, Anno, de, Urbe,
condita, CIO. CIO. CCCCXCVII. ab, Urbe, autem, redempto, MDCCC. LV. Kalend. Aprilis.

Didacus Androssi Cons.
Joseph Maria Maccaffani Cons.
M. Hortentius Ceva Buti Cons.

Handwritten signature or text in the right margin.

Figura 8 - Cittadinanza romana, anno 1745

Di seguito è proposta la traduzione del testo, mentre in appendice la trascrizione.⁴⁸

Noi, marchese Diego Andosilla e marchese Giuseppe Maria Maccarani e marchese Ortenzio Ceva Butio Conservatori dell'alma città di Roma.

Sull'egregio, illustre ed eccellente nobile don Giovanni Battista Maccafani, Dottore in entrambi i Diritti <Giurista>, figlio di Giovanni Maria di felice memoria, di Pereto, appartenente alla diocesi dei Marsi, per l'autorità che ricopriamo in seno al Senato di Roma, riguardo alla Cittadinanza Romana da riconoscergli, abbiamo deciso che sia ottemperato nel seguente modo.

Visto che per accrescere e conservare la Repubblica, si debbano conferire premi e onori non solo ai cittadini romani insigni per meriti e nobiltà ma anche, come stabilito secondo l'usanza degli Antichi Statuti, si possano scegliere giustamente alcuni di specchiata virtù tra quelli che vengono da fuori, e anche perché ai più alti onori della vera lode ciascuno più ardentemente tenda a ornare la Repubblica stessa e a tutelarla con maggiore alacrità, si valuti ognuno su esempio di quelli che, a ragione di evidente dignità, per le proprie fatiche hanno conseguito giusti riconoscimenti.

Dunque noi, abbiamo appreso che l'egregio, illustre ed eccellente nobile don Giovanni Battista Maccafani, Dottore in Entrambi i Diritti, figlio di Giovanni Maria di felice memoria, di Pereto, della diocesi dei Marsi, si è sempre distinto per il suo speciale impegno nei confronti del popolo romano, la fede e l'osservanza, e inoltre non ha mai commesso alcuna azione indegna, essendo manifesta la sua rettitudine ed essendo altrettanto ben nota a tutti gli uomini liberi, la virtù dei suoi Antenati: abbiamo verificato che ha rispettato in modo pio, santo e completo la fiducia e il giuramento prestato. Inoltre la sua virtù, integrità, bontà, magnanimità e prudenza in tutte le azioni da costui intraprese, sono per noi provate con indubbia attendibilità: a motivo di tali considerazioni, per giusta causa, abbiamo giudicato e decretato che il suddetto don Giovanni Battista

⁴⁸ Trascrizione e traduzione a cura di Branciani Luchina.

Maccafani richiedente, sia da decorare con un così ampio riconoscimento e gli debba essere attribuita la Cittadinanza Romana e debba essere giustamente annoverato nel consesso dei cittadini romani, come per l'autorità di cui sopra, noi presenti, il suddetto don Giovanni Battista Maccafani e i suoi posterì, i discendenti e i successori in perpetuo possano accedere liberamente al Senato, emanare sentenze, esercitare la magistratura, ottenere incarichi sacerdotali, disporre di beni liberi e immuni e utilizzare, servirsi, fungere, possedere e godere di quelle immunità, onori, grazie, privilegi e prerogative, che utilizzano e di cui si servono e posseggono e di cui godono i cittadini romani per nascita e quelli che lo sono diventati per ottimo diritto e di cui si servono, utilizzano, posseggono, godono e sono soliti, devono e possono utilizzare, fruire, possedere e godere. Pertanto, il suddetto don Giovanni Battista Maccafani e chiunque da costui nascerà e discenderà, siano tutti riconosciuti cittadini romani, come nati nella medesima Città di Roma, appartengano al medesimo diritto e abbiano persone: abbiamo stabilito irrevocabilmente ciò per autorità della consulta senatoria.

Chiunque lo impedirà sappia che il Senato considererà tale gesto come rivolto contro la stessa Repubblica. E tutti i punti sopra elencati restino per il futuro noti e accertati dai presenti pubblici atti, in cui essi sono elencati in dettaglio e sono conservati; il presente ampissimo privilegio di cittadinanza romana da noi fatto redigere, firmato e munito con il consueto sigillo della Città di Roma e abbiamo ordinato che fosse sottoscritto dallo scrivano del medesimo sacro Senato del Popolo Romano.

Dalla sede del Campidoglio nell'anno di fondazione della Città di Roma 2497 [si computa in questo caso come anno di fondazione il 753/752 a. C.] ovvero corrispondente all'attuale anno della redenzione 1745, 23 marzo.

<Firme autografe: >

Il Conservatore Diego Andosilla.

Il Conservatore Giuseppe Maria Maccarani.

Il Conservatore Ortenzio Ceva Butio.

Camillo Randanino scrivano per il sacro Senato del Popolo Romano.

Considerazione sulla cittadinanza romana dei Maccafani

I documenti rintracciati, alcuni presenti a ASDM ed altri in ARCAP, mostrano che alcuni esponenti della famiglia avevano richiesto la cittadinanza romana anche per godere dei privilegi all'interno della città di Roma.

La cittadinanza romana sembra lacunosa per la famiglia Maccafani, ovvero si trova concessa ad un esponente e poi a qualche suo nipote. Non sappiamo se fu concessa o rinnovata mediante altre concessioni: le registrazioni in ARCAP non riportano il cognome di Maccafani. Gli storici della famiglia non segnalano altre concessioni.

Queste concessioni lasciano pensare che alcuni esponenti della famiglia, a parte i vescovi, operassero in Roma con qualche carica o a causa della gestione di proprietà della famiglia. È probabile che abitassero in Roma, o vi dimorassero per alcuni periodi dell'anno, il resto lo passavano in Pereto.

La cittadinanza romana dei Vendetti

Diversa è la storia della famiglia Vendetti di Pereto, rispetto a quella dei Maccafani. Da segnalare che nei registri parrocchiali della chiesa di San Giorgio martire di Pereto, il cognome si trova registrato come Vendetta e poi si modificò in Vendetti ed in alcuni documenti falsificato in Vendettini.

Azioni di Vendetti Antonio

Per provare la nobiltà della propria famiglia, Vendetta Antonio, nato a Pereto nel 1704, fa convalidare una serie di informazioni, estratte da vari documenti che riportano notizie della sua famiglia, ed ogni informazione è trascritta ed autenticata con timbro dal notaio Giovanni Antonio Pica. Questi documenti autenticati, più un'introduzione, sono rilegati in un manoscritto⁴⁹ dal titolo:

PROCESSO E PROVE
DI NOBILTÀ
DELLA CASA VENETTINI
O Sia VENDETTI
Nobile Romana e discendente
DA NARDO VENETTINI
CONSERVATORE DI ROMA
L'ANNO MCCCCXVI
Ad Istanza
dell'Ill.mo Signore Conte
Antonio Venettini Vendetti
Per essere reintegrato
Alla Nobiltà Romana
Scrittura e Sommario del Sig.^r Avvocato
G. C. Giuseppe Altieri di Sisgau
Per l'Archivio Domestico
del med.^o Sig. Conte Vendetti
M · DCC · LIII

⁴⁹ BICASA, *Processo e prove di nobiltà della casa Venettini*, anno 1753, fondo manoscritto araldico, segnatura MS663.

All'interno del manoscritto sono riportate le date dell'iter della richiesta di reintegro da parte di Antonio:

- 16 gennaio 1753, Antonio fa richiesta di reintegrare nella nobiltà romana la famiglia Vendettini o Vendetti;
- 27 maggio 1753, viene rilasciata una relazione di attestato dei sindaci del Senato sopra la nobiltà di Antonio;
- 1 giugno 1753, viene emesso il decreto per il reintegro nella nobiltà a fronte delle richiesta di Antonio;
- 1 giugno 1753, viene rilasciato il diploma della nobiltà romana a favore del conte Antonio.⁵⁰

Di seguito è proposta la traduzione del testo, mentre in appendice la trascrizione.⁵¹

Conservatori della Camera dell'Alma Città di Roma

Visto che l'incarico a noi affidato richiede non solo di tutelare i diritti dei cittadini romani ma anche di tutti coloro, i quali affermano di trarre manifestamente la loro nobile origine dai propri antenati e, al fine di tendere ai vertici della vera lode, a gloria della città di Roma e onde accrescerne il decoro di annetterli tra i nobili romani. Visto che gli illustrissimi signori Scipione Filonardi e Virginio Cenci nobili senatori romani e sindaci della nostra Camera sono convenuti nella sede capitolina e in tale luogo si è parlato delle specchiate virtù dell'illustrissimo conte don Antonio de' Vendettini o Vendetti e del suo grande affetto verso il nome del popolo romano e tale discorso è stato comprovato da numerose argomentazioni e certamente lo splendore di tale famiglia è dimostrato da indubbe opere, è piaciuto riunire i suoi meriti insieme a tutti i grandissimi onori della nostra città di Roma. Per tale ragione è stato diposto che il medesimo conte don Antonio, i suoi figli e i posteri siano annessi al cospicuo ordine dei nobili romani e che vengano redatte lettere pubbliche, per la cui autorità sia manifesto a tutti che al medesimo

⁵⁰ ARCAP, *Registro di Diploma di nobiltà a firma del sig.r Antonio Vendetti pro se et suis*, anno 1753, estratti da *Registri di Deplomi di nobiltà e cittadini di Roma dal 1747 al 1803*, collocazione vecchia credenzione 20 tomo 50 pagina 17, collocazione nuova catena 6094. La data riportata è il 1 giugno 1753.

⁵¹ Traduzione a cura di Branciani Luchina.

conte Antonio è stata riconosciuta pienamente la nobiltà romana e che debba essere annoverato tra il numero dei nobili romani così come i suoi stessi figli e ai suoi discendenti sia lecito godere e servirsi di tutti i diritti dei nobili romani, dei loro stessi onori, benefici e privilegi.

Come sino a oggi hanno loro giovato i famosissimi consigli e qualsivoglia imprese da parte di costui e dei suoi antenati, così non in modo dissimile per il futuro essi convergano per il medesimo e la sua stessa famiglia, a utilità e decoro eterno della nostra città di Roma. Redatto in Campidoglio nell'anno dalla fondazione dell'Urbe 2504 e della nostra universale redenzione 1753, il 1° giugno.

Alessandro Vittori conservatore.

Gaspere Torres (della Torre) Conservatore.

Marco Antonio Grassi Conservatore.

Spazio ∴ per il sigillo. Virginio Cenci scrivano del Sacro S. P. Q. R.

Il manoscritto *Processo e prove di nobiltà della casa Venettini* è il risultato finale di una ricerca in cui sono descritti documenti richiesti e fatti ricercare da Antonio già un decennio prima che la famiglia Vendetti venisse reintegrata nella nobiltà romana. Antonio aveva iniziato prima del 1744 a raccogliere informazioni sulla sua famiglia. Ne sono testimoni una serie di carte presenti in ARCAP, raccolte con il titolo: *Giustificazioni antiche prodotte dal Sig.re Conte Antonio Vendetti di Pereto, in occasione dell'esibizione da esso fatta di un privilegio di cittadino romano altra volta e nell'anno 1466 spedito a favore de Sig. Giovanni, Gabriele e Camillo Vendetti di lui ascendenti registrato nel libro de' Patrizi Romani di ordine dell'Ecc. sig. Conservatori per prova di discendere egli legittimamente dalla linea de' sudetti aggregati e per essere anch'egli, e suoi figli e discendenti in infinito dichiarati patriziati romani.*⁵² Questo atto è una raccolta di atti autenticati da diversi notai.

⁵² ARCAP, *Memoriali di cittadini romani*, anni 1734-1744, anno 1744, pagine 121-144, vecchia collocazione credenza 7 - tomo 022, nuova collocazione catena 0544.

Per dimostrare la sua nobiltà proveniente da un Nardo seniores De Venettinis, Antonio compie una ricerca su varie famiglie che hanno come parte iniziale del cognome Ven o Vin, ovvero Vendetti, Venetti, Venectinis, Vinnitto, Vinnetto ed altre varianti con l'aggiunta anche delle preposizioni Di o De avanti il cognome. Cercò documentazione per costruire un'unica genealogia tra queste famiglie.

Dalle ricerche condotte in merito,⁵³ la maggior parte dei nomi rinvenuti ed inseriti nel suo albero genealogico non hanno alcuna relazione con la famiglia Vendetti di Pereto. Nella ricerca, Antonio fa sue tutte le carte che le possono essere utili al riconoscimento della sua nobiltà, falsificando anche alcuni documenti.

Documenti dubbi

In ARCAP esistono due documenti che generano incertezze su alcuni avi della famiglia Vendetti e sulla sua nobiltà. Il primo documento, datato 6 agosto 1744, riporta il titolo: *Fede di esibizione e di registro di privilegio di cittadino patrizio Romano altra volta e nell'anno 1466 spedito a favore de sudetti sig.ri Vendetti da Pereto delli antichi Baroni di Monte Vinicio, e Vetrana nel regno di Napoli e della prova concludentemente fatta dal sig.r conte Antonio Vendetti di discendere legittimamente dalla linea de sudetti e per suis come tale, ancor esso e suoi figli e successori in infinito dover godere di tutti li onori, privilegi e prerogative solite godersi da alti cittadini patrizi romani.*⁵⁴ Di seguito la traduzione del testo,⁵⁵ mentre in appendice è riportata la trascrizione.

Faccio fede certa e attesto con assoluta verità che io, infrascritto, scrivano per il sacro S. P. Q. R., come da parte dell'illustrissimo signor conte Antonio de' Vendetta o Vinnicio e Vennitti di Pereto, degli antichi baroni di Monte Vinnicio e Vetrana del Regno di Na-

⁵³ Si veda: Basilici Massimo, *La famiglia Vendettini di Pereto (L'Aquila)*, Associazione culturale Lumen (odv), Pietrasecca di Carsoli, 2007.

⁵⁴ ARCAP, *Registro di privilegi a cittadini Romani 1736-1745*, 6 agosto 1744. Vecchia collocazione credenza 6 - tomo 103 - pagine 106-107, nuova collocazione catena 0504 - credenza 6 - tomo 103.

⁵⁵ Traduzione di Branciani Luchina.

poli fu presentato, agli illustrissimi ed eccellentissimi signori Conservatori dell'alma città di Roma e da loro stessi identificato e benevolmente ammesso l'originale di un certo diploma o privilegio di cittadinanza romana e Ordine di patriziato, redatto su una pergamena aperta di grande formato e spedito pubblicamente dal Campidoglio nell'anno della salvezza dalla Natività del Signore nostro Gesù Cristo 1466, il 15 dicembre, durante il pontificato di Paolo II, con il favore delle circospette persone di: Giovanni del notaio Antonio, di Gabriele giusperito e Camillo suoi nipoti di Pereto, con tutti i privilegi, le prerogative, le esenzioni, gli onori e le immunità di cui i cittadini e patrizi romani si servono, utilizzano, dispongono e godono e di cui essi sono soliti, devono e possono servirsi, fruire, utilizzare, disporre e godere. Pertanto, delle medesime immunità, privilegi, prerogative, esenzioni e onori anche il suddetto signor conte Antonio de' Vendetta e i suoi liberi successori, per sempre, come dai suddetti Giovanni del notaio Antonio, Gabriele giusperito e Camillo discendenti legittimi e in base a quanto risulta, in ultima analisi, dalla lettura degli autentici documenti pubblici, redatti e ammessi, che costoro possono e sono in grado come gli altri patrizi e cittadini romani, di utilizzare, fruire e godere come di solito devono e possono servirsi, fruire, utilizzare, disporre e godere. Del resto il suddetto diploma dei sopra citati Giovanni, Gabriele e Camillo <in cui si dimostra che essi> sono i diretti antenati del signor conte Antonio de' Vendetti mi è stato richiesto per il sacro S. P. Q. R. in qualità di scrivano infrascritto dai suddetti eccellentissimi signori Conservatori affinché nel Libro corrente del popolo romano io lo trascrivessi e al fine di evitare che l'ingiuria del tempo potesse far perdere la memoria degli altri, a favore dell'illustrissima famiglia de' Vendetta essi hanno ritenuto opportuno che tale ricordo dovesse essere conservato come di fatto è stato registrato da parte mia nel Libro consueto del Popolo Romano a foglio 84. L'originale è stato in realtà restituito all'illustrissimo signor conte Antonio de' Vendetta. E ho consegnato la presente copia redatta in modo tale da essere siglata con la mia firma autografa e corroborata con il sigillo di Roma, che adotto di solito per documenti simili. Dal Campidoglio nell'anno dalla fondazione di Roma 2497 e della redenzione universale 1744, 6 agosto,

Così è, Camillus Randanino, scrivano per il sacro S. P. Q. R.

Questa carta è seguita da un'altra, datata 20 agosto 1744, che riporta lo stesso argomento su Vendetti Giovanni, Gabriele e Camillo ed ha come titolo: *Regio privilegio di Cittadino Romano spedito a favore de sig. Giovanni del Notaro Antonio e del D. Gabriele e Camillo suoi nepoti Vendetti da Pereto sotto li 15 dic. 1466 ammesso e decretato registransi da sig.ri Conservatori sotto il di ante detto.*⁵⁶ Di seguito la traduzione,⁵⁷ in appendice è riportata la trascrizione.

Giovanni Massei cavaliere di Narni per grazia di Dio, senatore dell'alma città di Roma, Riccardo de Sanguinei, Agapito di Capranica scrittore apostolico e Giovanni Cancellieri Conservatori della medesima città di Roma. Esaminate le persone illustri di Giovanni del notaio Antonio, don Gabriele giurisperito e Camillo suoi nipoti di Pereto, attualmente residenti nella regione Pigna e da noi amati, salute e successi fortunati. In seguito a provvida indagine del Senato del Popolo romano, in grado di valutare le qualità di tali persone e dopo un'attenta riflessione, essendo consapevoli che ogni Repubblica viene incrementata dai consigli delle persone dabbene, riceve sostegno dal loro supporto ed è al contempo abbellita da azioni integerrime e migliora significativamente la sua condizione, da sempre e ovunque ha, secondo consuetudine, eletto uomini idonei e capaci e, anche nel caso in cui costoro fossero forestieri – purché risultassero adatti – ha provveduto ad aggregarli felicemente al numero degli altri cittadini.

Pertanto, avendo noi appreso che per troppo amore desiderate diventare cittadini romani ed essere considerati da chiunque come tali, Noi, Giovanni, giunto all'apice della dignità senatoria e i suddetti Conservatori anche per dovere dell'Ufficio a noi assegnato, desideriamo che una così grande città possa ricevere nuova forza da uomini liberi, traboccanti di virtù e capacità. Anche per la ragione che sappiamo bene che è felice la Repubblica, che risplende adornata da uomini siffatti e siamo della netta opinione che in parecchie faccende concernenti l'interesse dei Romani potrete, con

⁵⁶ ARCAP, *Registro di privilegi a cittadini Romani 1736-1745*, 20 agosto 1744. Vecchia collocazione credenza 6 - tomo 103 - pagine 84-85, nuova collocazione catena 0504 - credenza 6 - tomo 103.

⁵⁷ Traduzione di Branciani Luchina.

l'aiuto di Dio portare diversi frutti in abbondanza. Alle vostre richieste diamo dunque gradito assenso e vi giudichiamo degni di un così importante dono; anche perché ci risulta che proprio nella città di Roma voi possediate una casa e altri beni. Inoltre avete <già> prestato <giuramento> e ora viene prestato per mano tua, Giovanni di cui sopra, sia per te sia per i tuoi nipoti sopra citati, il giuramento nella forma consueta di osservare "in perpetuo" la cittadinanza stessa inviolabilmente e in base alle clausole stabilite, toccando le Sacre Scritture, per autorità del Sacro Senato e in virtù degli incarichi a noi assegnati, vi accogliamo in qualità di veri cittadini di Roma e dichiariamo di aggregarvi favorevolmente al numero degli altri effettivi cittadini romani. In base a quanto decretato, e per nostra autorità, stabiliamo che voi tutti e ognuno di voi e i vostri figli e futuri discendenti sia annoverato tra i cittadini romani e venga come tale considerato da chicchessia e in ogni luogo.

Inoltre, possiate disporre e godere di tutti i privilegi, facoltà, immunità, libertà, esenzioni, prerogative, onori, oneri e grazie, e di tutti quanti quei favori di cui gli altri cittadini romani dispongono e godono tanto per norma consuetudinaria quanto secondo Diritto. Dunque, a nessuna persona, in nessuna faccenda, sia lecito trattare con voi, con i vostri figli e successori in futuro con modalità diverse da quanto stabilito per i veri cittadini romani; e <ciò è> particolarmente valido nei casi di pagamento di qualsivoglia gabella, dogana, passaggio, dazio e colletta e di qualsiasi altro onere complessivamente o singolarmente considerato.

Decretiamo poi, da ora in avanti, vana e inefficace qualsiasi azione <contraria> intentata da chicchessia o a nome di qualsiasi autorità in base a precisa conoscenza o per ignoranza. A testimonianza di tali punti, abbiamo fatto per voi redigere il testo dall'infrascritto Angelo de' Vallati nostro segretario ed abbiamo ordinato che sia corroborato dal valore legale dei nostri sigilli. Dato in Campidoglio nell'anno della Natività del Signore nostro Gesù Cristo, 1466. Durante il pontificato del santissimo signor papa Paolo II, papa per divina provvidenza, XV Indizione, il 15 dicembre.

*Angelo de' Vallati
Grifonetto de' Grifoni
notaio dei magnifici signori Conservatori
Giovanni Sante ? (...) (...) ⁵⁸[sic]*

Il privilegio di cittadinanza romana è stato sintetizzato ed estratto dal suo antico originale su mandato degli illustrissimi ed eccellentissimi signori Conservatori dell'alma città di Roma; è stato registrato come sopra, da me, infrascritto, pubblico redattore del Sacro Senato del Popolo Romano ed è stata fatta una scrupolosa collazione con il documento originale e ho verificato che concorda con questo, parola per parola.

<ST> In fede, dal Campidoglio, anno a partire dalla Natività apportatrice di salvezza del Signore nostro Gesù Cristo, 1744, 20 agosto, quinto anno di pontificato del santissimo signor papa Benedetto XIV.

Così è: Camillo Randanini, redattore per il Sacro Senato del Popolo romano.

La ricevuta con il documento originale sono stati restituiti all'illustrissimo signor Giovanni Antonio de' Vendetta dal quale <il documento> fu presentato agli eccellentissimi Conservatori dell'alma città di Roma e, riguardo al loro mandato, io, infrascritto, ho esibito lettere testimoniali che sono registrate nel presente libro, ai fogli 106-107 – io approvo <sic> - Il medesimo Randanino, redattore per il Sacro Senato del Popolo romano.

⁵⁸ I tre punti di sospensione (...) sono posti dal trascrittore settecentesco che probabilmente non è riuscito a leggere la firma. In Vaccaro Filippo e Branciani Luchina: *La famiglia Maccafani di Pereto*, pagine 17-19, si legge tra le sottoscrizioni: *Ioannes Sanctus Francie prothonotarius curie capitolii* e vi si riporta il suo tabellionato, ovvero il simbolo grafico che distingueva i notai, firmato con la sottoscrizione autografa.

Considerazione sulla cittadinanza romana dei Vendetti

Alcune considerazioni che verranno descritte di seguito sono riprese da una precedente pubblicazione⁵⁹ e qui sono approfondite a seguito di nuovi documenti rinvenuti.

Nelle sue ricerche per dimostrare la nobiltà della famiglia Vendetti, Antonio fa riconoscere un diploma che certificava la cittadinanza romana di alcuni personaggi. Non è possibile dire se il diploma era presente in ARCAP, o presso la famiglia, o altrove.

Vista la documentazione fornita da Antonio, visto che i tre personaggi citati nella concessione erano di Pereto e visto che Antonio era di Pereto, i Conservatori di Roma attribuiscono alla sua famiglia questi personaggi. Sarà questa attribuzione (anno 1744) un altro punto a favore del riconoscimento alla nobiltà del Vendetti (anno 1753).

Da notare che nella concessione non è riportato il cognome della famiglia. Il testo del *Regio privilegio di Cittadino Romano* concesso al Vendetti (quello citato a pagina 49) riporta solo i nomi (*Esaminate le persone illustri di Giovanni del notaio Antonio, don Gabriele giurisperito e Camillo suoi nipoti di Pereto, attualmente residenti nella regione Pigna*) e dove abitavano questi esponenti.

Antonio, furbescamente, si attribuisce questi personaggi di Pereto (da ricordare che a lui servivano principalmente avi che erano vissuti in Roma per dimostrare la sua nobiltà romana) e li posiziona nell'albero genealogico della sua famiglia, albero fatto realizzare appositamente da lui.⁶⁰

⁵⁹ Basilici Massimo, *La famiglia Vendettini di Pereto (L'Aquila)*, pagine 55-58.

⁶⁰ BICASA, *Processo e prove di nobiltà della casa Venettini*, fondo manoscritto araldico, segnatura MS663.



Figura 9 - Albero genealogico dei Vendettini,

In Figura 9 è mostrata una parte di questo albero in cui sono riportati i nomi citati nella concessione della cittadinanza romana: Gabriele (indicato con la lettera 3b) e Camillo (3a), nipoti di Giovanni (2b), figlio del notaio Antonio (1). Per creare una connessione con i nomi utilizzati in famiglia, nell'albero mette come genitore un certo Ercole (nome utilizzato a seguire da vari esponenti della famiglia) che nelle carte allegate alla richiesta di riconoscimento della sua nobiltà chiama Ercole Antonio (altro nome utilizzato in famiglia).

Per creare le relazioni genealogiche, il Vendetti inserisce il figlio di Ercole Antonio, ovvero Venetto o Vennetto (lettera 2a nella Figura 9). Queste relazioni (tralasciando altri figli o nipoti di non interesse) si possono schematizzare nel seguente albero genealogico:




Figura 10 – Cittadinanza romana secondo Vendetti Antonio

Se si prende la concessione della cittadinanza romana alla famiglia Maccafani (descritta in questa pubblicazione da pagina 15) si nota che la stessa concessione, quella ai Maccafani e quella citata dal Vendetti, avvennero nello stesso giorno, mese ed anno (15 dicembre 1466). È curioso che nello stesso giorno esponenti di due famiglie

di Pereto, Vendetti e Maccafani, ricevano lo stesso privilegio con gli stessi nomi!

Prendendo la concessione ai Maccafani (tralasciano altri figli o nipoti di non interesse), le relazioni genealogiche si possono schematizzare nel seguente albero genealogico, dove XXX è un esponente non citato nella concessione:




Figura 11 – Cittadinanza romana secondo i Maccafani

Analizzando gli alberi genealogici delle due cittadinanze (Figura 10 e Figura 11) si nota che sono simili; le relazioni di parentela, riferite ai soli nomi, sembrano le stesse.

Se poi si analizzano le varie carte Maccafani è possibile realizzare il seguente albero (Figura 12), sempre tralasciando i fratelli ed i nipoti.




Figura 12 - Genealogia Maccafani

È possibile che Antonio Vendetti abbia visto la pergamena di concessione della cittadinanza romana presente alla sua epoca nel palazzo Maccafani in Pereto, oggi in ASDM. Da questo documento abbia preso spunto per fare suoi avi che erano della famiglia Maccafani.

La cittadinanza di Pucciarelli Giovanni

Relativamente a Pereto si trova la concessione della cittadinanza romana a Pucciarelli Giovanni, concessa il 25 aprile 1502.⁶¹ Nella registrazione si trova una notazione breve: *marini de pucciarellis de pereto*.

In carte antiche di Pereto si trova un notaio, Puggiarelli Marino di Pereto, citato in un diploma. Il 3 marzo 1482 il Re Ferdinando d'Aragona concede a Oricola, Pereto e Rocca di Botte un diploma, col quale dona indistintamente a tutti e tre i paesi, oltre i privilegi, fiere, piazze, mercati ecc., tutta la montagna di Carseoli, cioè quella ove siede il Santuario della Madonna dei Bisognosi, chiamata nel 610 Monte di Carsoli. Questo diploma è datato dal Castello Nuovo di Napoli nel giorno 3 marzo e confermava l'altro antecedente del dì 11 settembre 1457 scritto in Torre di Ottavio e concesso da Re Alfonso.⁶² Puggiarelli Marino, notaio di Pereto, è citato in questo atto.

⁶¹ ARCAP, *Creazione di Cittadini Romani in Consiglio*, vecchia collocazione Credenzone 49 - tomo 6 - pagina 282, nuova collocazione Catena 450. Riportato anche in De Dominicis Claudio, *Repertorio delle creazioni di Cittadinanza Romana (secoli XIV-XIX)*, di Francesco Magni e continuatori, pagina 4.

⁶² ACR, *Privilegio del re Ferdinando con cui a dì 11 settembre 1457 aveva concessi agli uomini della terra di Celle, Pereto, Rocca di Botte ed Oricola di non soggiacere all'utile dominio dei baroni di Alife; e conferma ai medesimi altri privilegi*, 3 marzo 1482, III BB XXXVI numero 25; III BB XXXIV numero 35. Una copia di questo atto si trova in casa Falcone in Pereto; è un manoscritto senza titolo, di 4 pagine, databile intorno all'anno 1780. È completo, in lingua latina, non firmato dall'autore.

Considerazioni

Le analisi e le considerazioni illustrate indicano che personaggi di Pereto avevano la cittadinanza romana. Questo testimonia le relazioni tra Pereto e la città di Roma.

I Maccafani con i vari vescovi hanno avuto qualche peso nelle vicende ecclesiastiche romane; i Vendetti, nella persona di Antonio e del figlio, Giuseppe Maria, avranno una notevole importanza nella vita della città di Roma a tal punto di essere considerati nobili e ricopriranno incarichi di prestigio nell'Urbe.

La documentazione prodotta da Vendetti Antonio non ha importanza per la storia di Pereto: i personaggi antichi dei Venetti/Venetini da lui citati nella documentazione rintracciata non hanno alcuna relazione con la famiglia Vendetta di Pereto. Però, grazie alle sue ricerche genealogiche sono state scoperte notizie che storici moderni ancora utilizzano per raccontare le vicende storiche di Roma.

Appendici

Riconoscimento della cittadinanza romana ad esponenti Vendetti, 6 agosto 1744 – trascrizione

Estratto da: ARCAP, *Registro di privilegi a cittadini Romani 1736-1745*, 6 agosto 1744. Vecchia collocazione credenza 6 - tomo 103 - pagine 106-107, nuova collocazione catena 0504 - credenza 6 - tomo 103.⁶³

[pagina 106] *Fidem indubiam facio et verbo veritatis attestor ego infrascriptus pro sacri / S. P. Q. R. scribe qualiter ab illustrissimo domino comite Antonio de' Vendetta / seu Vinnicio et Vennicti de Pereto ex antiquis baronibus Montis / Vinnicii et Vetrane in Regno Neapolis praesentatum fuit illustrissimis et / excellentissimis dominis Alme Urbis conservatoribus et ab eisdem recognitum / et benigne admissum originale quoddam diploma seu privilegium / romane civilitatis et patritiatus Ordinis in pergamena extensa / conscriptum et publice ex Capitolio expeditum anno a salutifera / Nativitate domini nostri Iesu Christi 1466, XV decembris pontificatus Pauli / secundi favore circumsectorum virorum dominorum Ioannis notarii / Antonii, Gabrielis iurisperiti, et Camilli eius nepotum de Pereto / cum omnibus privilegiis, praerogativis exemptionibus, honoribus ac / immunitatibus quibus cives, patritiique romani utuntur / fruuntur, potiuntur et gaudent ac uti, frui, fungi, potiri et / gaudere solent, debent et possunt. Item qualiter iisdem immunitatibus, ac privilegiis, praerogativis, exemptionibus et honoribus praedictus /*

[pagina 107] *etiam dominus comes Antonius de' Vendetta eiusque liberi et / successores in infinitum tamquam a predictis Ioanne notarii Antoinii, Gabriele iuris perito et Camillo legitime descendentes / ut concludenter constat ex publicis authenticis documentis / scriptis et admissis uti possunt et valent sicuti ceteri patritii / romani cives utuntur, fruuntur et gaudent ac uti, frui, / fungi, potiri et gaudere solent, debent et possunt. Praedictum / autem diploma Ioannis Gabrielis et Camilli praedictorum ex linea / recta ascendentium domini comitis Antonii de' Vendetta demanda/tum fuit mihi pro sacri*

⁶³ Trascrizione di Branciani Luchina.

S. P. Q. R. scribe infrascripto a praedictis / excellentissimis dominis conservatoribus ut in libro currenti populi romani / transcriberem et ne temporum iniuria collabi possit ceterorum / memoriae favore illustrissime familiae de' Vendetta servandum / esse duxerunt prout per me registratum fuit in libro consue/to eiusdem populi sub folio 84. Originale vero restitutum / fuit domino illustrissimo domino comiti Antonio de Vendetta. Quod cum / ita fit presentem manu mea subscriptam solitoque quo in / talibus utor Urbis sigillo munitam dedi ex Capitolio anno / ab Urbe condita 2497. Ab orbe autem redempto 1744, / Idibus augusti, septimo <die>. /

Ita est Camillus Randaninus pro sacri S. P. Q. R. / scriba. /

Riconoscimento della cittadinanza romana ad esponenti Venetti, 20 agosto 1744 – trascrizione

Estratto da: ARCAP, *Registro di privilegi a cittadini Romani 1736-1745*, 20 agosto 1744. Vecchia collocazione credenza 6 - tomo 103 - pagine 84-85, nuova collocazione catena 0504 - credenza 6 - tomo 103.⁶⁴

[pagina 84] *Ioannes de Masseis miles narniensis Dei gratia Alme Urbis senator Ric/chardus de Sanguineis, Agabitus de Crapalica scriptor apostolicus et Ioannes / de Cancellariis eiusdem Urbis Conservatores. Circumspectis viris Ioanni / notarii Antonii, domino Gabrieli iurisperito et Camillo nepotibus de Pereto nunc / habitantibus in regione Pineae dilectis nostri salutem et prosperos successus. Senatus Populique Romani providentia recensita qualitates considerans personarum et debita meditatione prospiciens quod omnis Respublica bonorum adiuta consiliis, sublevata suffragiis et operibus claris ornata, status sui continua suscipit incrementa, semper et undique viros idoneos et industres eligere consuevit, et eos quatenus forinseci fuerunt / dummodo alias viderentur idonei aliorum civium numero feliciter aggregare / curavit. Cum itaque sicut accepimus ex nimio mentis affectu Romani civis esse desideratis et pro romanis civibus ab omnibus reputari. Nos Ioannes ad apicem Senatorie dignitatis assumpti, conservatoresque praefati / et debito incumbentis officii desiderantes tantam Urbem liberis hominibus / virtute et industria pollentibus ampliare. Quoniam cognoscimus felicem / esse Rempublicam quae huiusmodi viris resplendet ornata ponentesque / ante oculos nostrae mentis quod in multis Romanorum interesse concernentibus / poteritis esse, auctore Domino multipliciter fructuosi. Votis vestris gratum /*

[pagina 85] *praebentes assensum et vos tanto munere dignos iudicantes; etiam quia constat nobis vos in ipsa Urbe, domum et alia bona possidere. Et praestitistis / prestarique per manus tui Ioannis antedicti tam pro te quam pro tuis nepotibus memoratis in forma solita iuramentum de perpetuo cidadantiam⁶⁵ <sic> ipsam / cum*

⁶⁴ Trascrizione di Branciani Luchina.

⁶⁵ Cidadantiam] citad<in>antiam (riga 4).

clausulis opportunis inviolabiliter observando, tactis scripturis auctoritate Sacri Senatus et nostrorum huiusmodi officiorum [sic] vos in veros romanos cives praesentibus / recipimus et declaramus et aliorum verorum civium numero favorabiliter ag/gregamus. Harum serie decreto, et auctoritate vos omnes ac vestrum quam/libet et natos vestros et in posterum nascituros pro civibus romanis ab omnibus / haberi et ubi libet deputari⁶⁶ debere decernentes. Quodque omnibus privi/legiis facultatibus, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, praerogativis, / honoribus, oneribus atque gratiis et favoribus universis potiamini et gaudea/tis quibus alii romani cives potiuntur et gaudent tam de consuetudine quam / de iure. Nulli ergo omnino hominum liceat vos ac natos et nascituros / vestros aliter quam ut veros romanos cives in omnibus pertractare; et prae/sertim in solutione quarumcumque gabellarum, dohanarum, passagiorum, / datiorum et collectarum et aliorum omnium et singulorum onerum quorumcumque. De / cernentes ex nunc irritum et inane si secus a quocumque etiam quavis auctoritate / scienter ed ignoranter factum fuerit. In quorum testimonium presentes vobis / fieri fecimus per infrascriptum Angelum de Vallatis nostrum secretarium et sigillorum nostrorum / iussimus munimine roborari. Datum in Capitolio sub anno a Nativitate / Domini nostri Iesu Christi 1466. Pontificatus sanctissimi domini nostri domini Pauli divina providentia / papae II, indictione quintadecima, mensis decembris die quintodecimo. /

*Angelus de Vallatis /
Grifonettus de Grifonibus
Notarius Magnificorum dominorum Conservatorum /
Ioannes Sanctes (?) (...) / (...) . /*

Sumptum privilegium Romanae Civilitatis extractum e suo antiquo originali de / mandato illustrissimorum et excellentissimorum dominorum Alme Urbis conservatorum registra/tum fuit ut supra per me infrascriptum P. Sacri S. P. Q. R. publicum scribam / et facta cum de originali diligente collatione de verbo ad verbum con/cordari inveni.

⁶⁶ Deputari [lemma su correzione di precedente lemma (riga 10)].

<ST> *In fidem ex Capitolio anno a salutifera Nativitate domini nostri Iesu / Cristi 1744, die vero 20 mensis augusti, pontificatus sanctissimi domini nostri Benedicti / XIV, anno aius quinto. /*

Ita est Camillus Randaninus pro Sacri S. P. Q. R. scribe. /

Fidemque originale restitutum fuit illustrissimo domino Ioanne Antonio de' Vendetta / a quo praesentatum fuit excellentissimis dominis Alme Urbis conservatoris de quorum mandato / ego infrascriptus exhibui litteras testimoniales registrantur in praesenti sub folio 106-/107 – approbo <sic> –Idem Randaninus pro Sacri S. P. Q. R. scribe. /

Concessione cittadinanza romana a Maccafani Giovanni Battista, 23 marzo 1745 – trascrizione da ARCAP

Estratto da: ARCAP, *Registro di privilegi a cittadini romani 1736-1745*, datato 23 marzo 1745, vecchia collocazione Credenzione VI - tomo 103 - pagine 112-113, nuova collocazione Catena 0504.⁶⁷

[pagina 112] *Nos marchio Didacus Andosilla ac marchio Iosephus Maria Maccaranus / et marchio Hortensius Ceva Butius almae Urbis conservatores. /*

De egregio, illustri ac excellenti viro domino Ioanne Baptista Maccafani Iuris Utriusque Doctor / bone memorie Ioannis Marie, filio de Pereto Marsorum dioecesis, romanam civita/tem donando S. P. Q. R. auctoritate qua fungimur, ita fieri cen/suimus. /

Cum ad augendam, servandamque Rempublicam non tam in cives ro/manos meritis ac nobilitate insignes premia, honoresque conferre quam exterorum hominum virtute benigne excipere more maiorum / statutum sit, atque etiam ut ad summa vere laudis fastigia ar/dentius quisque contendat ad ipsamque Rempublicam ornandam / et tutandum alacrior fiat illorum exemplo suis quos digna laboribus / praemia consequutos videat natura comparatum sit. Cumque nos, / egregium, illustrem ac excellentem virum Ioannem Baptistam Maccafani / Iuris Utriusque Doctor, bone memorie Ioannis Marie filium de Pereto Marsorum dioecesis singu/lari in populum romanum studio, fide et observantia semper fuis/se acceperimus nihiloque indignum viris ingenuis ac contestata / maiorum suorum virtute et cognito candore unquam egisse, fidem /

[pagina 113] *ac ius iurandum pie, sancteque coluisse plane cognoverimus / eius denique virtus, integritas, bonitas, magnanimitas et in rebus / agendis prudentia nobis satis probate sint. Ob eas res iustis de cau/sis existimavimus et decrevimus praedictum Ioannem Baptistam Maccafani / sic postulante amplissimo hoc munere decorandum ac romanam / civitatem donandum inque civium romanorum numerum merito / cooptandum esse prout praesentibus nostris*

⁶⁷ Trascrizione di Branciani Luchina.

auctoritate praedicta eundem dominum Ioannem / Baptistam Maccafani decoramus ac romanam civitatem donamus. / Decernimusque ut praedictus dominus Ioannes Baptista Maccafani eiusque liberi / nepotes, posteri, descendentes et successores in perpetuum libere / possint in Senatum venire, sententiam dicere, magistratus gerere, / sacerdotia obtinere, bona libera atque immunia habere, iisque im/munitatibus, honoribus, gratiis, privilegiis et praerogativis uti, frui, fungi, potiri et gaudere quibus cives romani nati aut iure optimo / facti sunt, utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent ac uti, frui / fungi, potiri et gaudere solent, debent et possunt quodque praedictus / dominus Ioannes Baptista Maccafani quique ab ipso nascentur et venient / omnes cives romani sint, gentesque habeant Senatus consulti auctoritate firmiter statuimus. Qui impedit sciat Senatum existimatum / rum eum contra Rempublicam⁶⁸ fecisse. Quae ut nota, testataque / in posterum sint ab actis publicis in quibus haec continentur et servantur praesens Romane Civilitatis privilegium amplissimum per nos / firmiter fieri solitoque Urbis sigillo communiri ac ab eiusdem / sacri S. P. Q. R. scriba subscribi mandavimus. Ex Capitolio / anno ab Urbe condita 2497 ab orbe autem redempto 1745. / X <die ante> Kalendas aprilis /

*Didacus Andosilla Conservator. /
Iosephus Maria Maccaranus Conservator. /
Hortensius Ceva Butius Conservator. /*

Loco ꝛ sigilli pendenti. /

Camillus Randaninus pro sacro S. P. Q. R. scriba. /

⁶⁸ Rempublicam [Rempubllicam (riga 18)].

Concessione cittadinanza romana a Maccafani Giovanni Battista, 23 marzo 1745 – traduzione da ARCAP

ARCAP, *Registro di privilegi a cittadini romani 1736-1745*, datato 23 marzo 1745, vecchia collocazione Credenzione VI - tomo 103 - pagine 112-113, nuova collocazione Catena 0504.⁶⁹

Noi marchese Didaco Andosilla e il marchese Giuseppe Maria Maccarani e il marchese Ortensio Ceva Buzio dell'alma città di Roma Conservatori.

Riguardo all'egregio, illustre ed eccellente don Giovanni Battista Maccafani, Dottore in Entrambi i Diritti, figlio di Giovanni Maria di felice memoria, di Pereto della diocesi dei Marsi, assegnando la cittadinanza romana per l'autorità del S. P. Q. R. di cui siamo investiti, così abbiamo stabilito che venga fatto.

Considerando che per incrementare e custodire la Repubblica è stato stabilito di conferire premi e onori non solo a cittadini romani che si distinguono per meriti speciali e nobiltà, ma si possono anche scegliere benevolmente tra persone esterne di chiara virtù secondo il costume degli Antichi e inoltre chiunque più ardentemente tenda ai sommi vertici della vera lode al fine di abbellire la stessa Repubblica e di difenderla sia reso più alacre dall'esempio di coloro che per le loro stesse fatiche hanno conseguito premi, appare giusto che essi vengano per natura equiparati. Dal momento che Noi abbiamo appreso che l'egregio, illustre ed eccellente Giovanni Battista Maccafani Dottore in Entrambi i Diritti, figlio di Giovanni Maria di felice memoria di Pereto, della diocesi dei Marsi, si è sempre distinto per il singolare impegno a favore del popolo romano, la fiducia e l'osservanza dimostrati e inoltre non si è mai reso colpevole di nessuna azione indegna mentre è ben comprovata a tutti i liberi la virtù dei suoi Antenati e la nota integrità; abbiamo appurato che ha coltivato una fede integra e il giuramento dato secondo pietà e in santità; e finalmente la sua virtù, integrità, bontà, magnanimità e la prudenza in tutte le sue azioni ci risultano dimostrate a sufficienza. Per tali ragioni, in base a tali giuste motivazioni abbiamo stimato e

⁶⁹ Traduzione di Branciani Luchina.

abbiamo decretato che il suddetto Giovanni Battista Maccafani, debba essere decorato su richiesta con un così grande dono e gli debba essere concessa la cittadinanza romana e possa essere giustamente inserito nel novero dei cittadini romani secondo il modo in cui, alla nostra presenza e per l'autorità a noi concessa, onoriamo il medesimo don Giovanni Battista Maccafani e gli concediamo la cittadinanza romana. Decretiamo inoltre che il suddetto don Giovanni Battista Maccafani e i suoi liberi nipoti, i posteri e i discendenti e successori in perpetuo, liberamente possano accedere al Senato, emanare sentenze, prendere la parola, esercitare la magistratura, ottenere il sacerdozio, possedere proprietà libere ed immuni e servirsi, utilizzare, disporre e godere di quelle immunità, onori, grazie, privilegi e prerogative di cui i Romani per nascita o resi tali per ottimo Diritto, di solito, devono e possono utilizzare, fruire, disporre e godere e che il suddetto don Giovanni Battista Maccafani e chiunque da costui nascerà e discenderà, tutti siano cittadini romani e abbiano propri fedeli per l'autorità del Senato-consulto ciò con fermezza stabiliamo. Chiunque sarà d'intralcio a quanto qui sentenziato sarà giudicato dal Senato, reo di attentato contro la Repubblica.

E affinché tali decisioni siano rese note e trasmesse ai posteri dagli atti pubblici in cui esse stesse sono enunciate e conservate, abbiamo fatto redigere il presente ampissimo privilegio di Cittadinanza Romana, lo abbiamo firmato e abbiamo ordinato che fosse sottoscritto e munito con il solito sigillo della città di Roma e dal medesimo redattore del Sacro S. P. Q. R. Dalla nostra sede in Campidoglio, nell'anno dalla fondazione dell'Urbe 2497 e della redenzione universale 1745, 23 marzo.

Didaco Andosilla Conservatore.

Giuseppe Maria Maccarani Conservatore.

Ortensio Ceva Buzio Conservatore.

Spazio ∴ per il sigillo appeso.

Camillo Randanino, scrivano per il sacro S. P. Q. R.

Concessione cittadinanza romana a Maccafani Giovanni Battista, 23 marzo 1745 – trascrizione da ASDM

Estratto da: ASDM, fondo Maccafani, pergamena del 23 marzo 1745.⁷⁰

NOS MARCHIO DIDACUS ANDOSILLA AC MARCHIO JOESPH MARIA / MACCARANI ET MARCHIO HORTENTIUS CEVA BUTTIUS / ALMAE URBIS CONSERVATORES.

De egregio, illustri, ac excellenti viro D. Ioanne Baptista D. Ioanne Baptista Maccafani I. U. D. bone memorie Ioannis Mariae filio de Pereto Mar / sorum diocese Romana civitate donando S. P. Q. R. auctoritate qua fungimur ita fieri censuimus.

Cum ad augendam servandamque Rempulicam non tam in cives romanos meritis ac nobilitate insignes praemia, ho / neresque conferre quam exterorum hominum virtute benigne excipere more maiorum Statutum sit, atque etiam ut ad sum / ma verae laudis fastigia ardentius quisque contendat ad ipsamque Rempulicam ornandam, et tutandam alacrior fiat illorum / exemplo suis quos digna lab oribus praemia consequutos videat natura comparatum sit. Cumque nos egregium, illustrem ac / excellentem virum d. Ioannem Batistam Maccafani I. U. D. bone memorie Ioannis Mariae filium de Pe / reto Marsorum dioecesis singulari in populum romanum studio, fide et observantia semper fuisse acceperimus, nihilque in / dignum viris ingenuis ac contestata Maiorum suorum virtute et cognito candore unquam egisse; fidem ac ius iurandum / pie sancteque coluisse plane cognoverimus. Eius denique virtus, integritas, bonitas, magnanimitas et in rebus agendis pruden / tia. Nobis satis probatae sint; ob eas res iustis de causis, existimavimus et decrevimus praefatum dominum Ioannem Baptistam / Maccafani sic postulanti amplissimo hoc munere decorandum, ac romana Civitate donandum inque civium roma / norum numerum merito contandum esse, prout praesentibus nostris auctoritate praefata eundem dominum Ioannem Baptistam Maccafani de / coramus, ac Romana civitate dona-

⁷⁰ Trascrizione di Branciani Luchina.

mus. Decernimusque, ut praefatus dominus Ioannes Baptista Maccafani, eiusque liberi, nepotes, / posteri, descendentes ac successores in perpetuum libere possint in Senatum venire, sententiam dicere, magistratus gerere, sacerdotia obtinere, bona libera atque immunita haberi iisque immunitatibus, honoribus, gratiis, privilegiis, et praerogativis uti, frui, fungi, potiri et gaudere, quibus cives romani nati / atque iure optimo facti sunt, utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent ac uti, frui, fungi, potiri et gaudere solent, debent et possunt, praefatus dominus Ioannes / Baptista Maccafani quique ab ipso nascentur et venient omnes cives romani sint, sicut cives romani in ipsa Urbe nati, eodemque iure sint / gentesque habeant, senatus consulti auctoritate firmiter statuimus. Qui impediet, sciat, senatum existimaturum eum contra Rempublicam fecisse. Quae / ut nota, testataque in posterum sint ab actis publicis, in quibus haec continentur et servantur praesens romanae civitatis privilegium amplissimum / per nos firmatum fieri, solitoque Urbis sigillo communiri ac ab eiusdem sac. S. P. Q. R. scriba subscribi mandavimus. Ex capitolio anno ab Urbe / condita MMCCCCXCVII ab Orbe autem redempto MDCCLV, decima Kalendas aprilis.

<Firme autografe>

Didacus Andusilli Conservator.

Ioseph Maria Maccarani Conservator.

Ortensius Ceva Butii Conservator.

Camillus Randaninus pro sacri S. P. Q. R. scriba

Riconoscimento della nobiltà romana a Vendetti Antonio, 1 giugno 1753 – trascrizione

Estratto da: ARCAP, *Registro di Diploma di nobiltà a firma del sig.r Antonio Vendetti pro se et suis*, anno 1753, estratti da *Registri di Deplomi di nobiltà e cittadini di Roma dal 1747 al 1803*, collocazione vecchia credenzione 20 tomo 50 pagina 17, collocazione nuova catena 6094. La data riportata è il 1 giugno 1753.⁷¹

Conservatores Camerae Almae Urbis /

Cum nostri muneris iuris quesit non modo romano/rum civium iura tueri, verum etiam et eos omnes, qui nobilem ipsorum originem ex maiorum suorum nobilitate desumere se patefecerint, ut ad maiora vere laudis / fastigia contendant, ad ipsamque Urbis nostrae gloriam et decus / augendum inter nobiles romanos cooptare. Cumque illustrissimi domini / Scipio Filonardi ac Virginius Cincius nobiles romani conscripti et Camerae nostrae syndaci convenissent in aedibus Capiitolii, ibique verba facta essent de illustrissimi viri domini comitis Antonii de Vennetinis etiam Vendetti spectatis virtutibus, / eiusque adfectione erga populi romani nomen multis argumentis testata, de qua eius familiae splendore certis / monumentis comprobato placuit universis ipsius merita amplissimis Urbis nostrae honoribus cumulare. Quapropter / sancitum est ipsum dominum comitem Antonium, filios, posterosque eius in conspicuum nobilium Romanorum ordinem / cooptari publicasque literas perscribi, quarum auctoritate / omnibus palam fieret, ipsum dominum comitem Antonium / plenissima romana nobilitate donatum fuisse; eumque / nobilium romanorum numero habendum esse, ipsi filii, posterisque eius licere omnibus nobilium romanorum iuribus, / honoribus, muniis ac privilegiis frui et gaudere. Ut quecumque ad hunc diem ab ipso eiusve maioribus prodierunt preclara consilia atque facinora haud dissimilia [sic] his in posterum ab eodem / eiusque familia ad Urbis nostrae utilitatem et decus perpetuum compebantur. Actum in Capitolio anno ab Urbe condita 2504 ab orbe / anno redempto 1753, kalendis iunii. /

⁷¹ Trascrizione di Branciani Luchina.

*Alexander Victorius conservator /
Gaspar de Torres Conservator /
Marcus Antonius Grassi Conservator. /*

Loco ꝛ sigilli Virginius Cincius Sacri S. P. Q. R. scriba /

Lo stemma dei Vendettini

Lo stemma della famiglia Vendetta/i di Pereto è riportato in due pietre ancora esistenti oggi in Pereto. Si trovano sulle mura della abitazione della famiglia, che si affaccia oggi su Piazza San Giorgio.



Figura 13 - Arco Vendetti, civico 3

Al civico 3 si trova un arco in pietra⁷² dove nella chiave di volta (Figura 13) è inciso uno stemma con una stella cometa e due mezzelune ai lati. In basso a sinistra è scolpita la scritta *A.D.* e a destra il numero *1616*, che ci lascia pensare che questo manufatto fu realizzato nell'anno 1616.

Uno stemma simile si trova scolpito anche sul portone⁷³ (Figura 14) dell'abitazione della famiglia Vendetti, al civico 2. È simile in quanto non si vedono o non sono presenti le due mezzelune. Da segnalare che lo stemma si trova nella chiave di volta di un arco, la quale è scalpellata nella parte alta.

⁷² Posizione GPS: 42.060186 13.100017 .

⁷³ Posizione GPS: 42.060183 13.100152 .



Figura 14 - Portone Vendetti, civico 2

Che la stella cometa con le due mezze lune sia lo stemma dei Vendetti non lo riportano le carte della famiglia, le quali parlano di uno stemma con un'aquila ed una vettina posta sotto.

Chi descrive ed attribuisce questo stemma alla famiglia è lo storico Flaminio Annibali da Latera⁷⁴ che in una sua opera così parla a riguardo di carte presenti in Pereto, da lui utilizzate per ricostruire la storia dell'abazia di San Silvestro di Pereto:⁷⁵ *Hoc, inquam, Sepulchrale Monumentum, cum superiori collatum praestat dubitandi fundamentum. Etenim Insigne gentilitium, huic secundo lapidi insculptum, Vas unum exhibet tantummodo absque alio simbolo in medio positum; illud vero priori lapidi adnexum ostendit Crucem Cometam habentem in summitate locatam, ac duas medias lunas hinc inde in angulis superioribus eiusdem Crucis expressas; ex quibus clare colligitur, familiam de Venectinis, ex qua fuit Nardus Romanus,⁷⁶ esse diversam ab illa de Vinitto, ex qua progenitus fuit Frater Antonius Angelus de Pireto.*

⁷⁴ Frate Flaminio Maria da Latera (1733 – 1813), al secolo Girolamo Clemente Annibali, della allora Provincia Romana degli Osservanti Francescani Minori. Visse nello stesso periodo di Antonio Vendetti.

⁷⁵ Flaminio Annibali da Latera OFM, *Ad Bullarium Franciscanum, A. P. Fr. Joanne Hyacintho Sbaralea*, Roma, 1780, pagina 58, nota 1.

⁷⁶ Nella sua documentazione Vendetti Antonio cerca di dimostrare che lui era un discendente di Nardo Venettini, Conservatore di Roma.

Nella nota sopra riportata, l'Annibali dubita di diversi elementi della famiglia chiamata Vendettini ed abitante in Pereto. Segnala che lo stemma della famiglia in Pereto ha una cometa con due mezze lune riportate ai lati superiori e dubita che Nardo, romano, sia fratello di frate Anton Angelo, nativo di Pereto.⁷⁷

Con la Bolla *Urbem Romam* del 4 gennaio 1746, papa Benedetto XIV istituisce ufficialmente l'albo della nobiltà romana e ordina la compilazione e il deposito in Campidoglio dei nomi e degli stemmi di coloro che erano chiamati a farne parte.

Nel 1753 Antonio Vendetti riesce a farsi riconoscere il titolo di nobile romano con il cognome di Vendettini e crea/utilizza lo stemma di famiglia creato appositamente per la nomina nobiliare della famiglia. Lo stemma è riportato nell'albero genealogico in basso a destra (Figura 15) ed è riportato all'interno della raccolta di carte autenticate (Figura 16), fatta realizzare da Antonio.⁷⁸



Figura 15 - Stemma albero




Figura 16 - Stemma interno

⁷⁷ Frate Anton Angelo fu uno dei più importati personaggi dell'ordine dei frati Francescani, dopo San Francesco d'Assisi e San Bernardino da Siena. Attraversò mezza Europa nel XV secolo per conto del Papa.

⁷⁸ BICASA, *Processo e prove di nobiltà della casa Venettini*, fondo manoscritto araldico, segnatura MS663.

Il *Libro d'oro* della nobiltà romana fu bruciato dai giacobini durante la Prima Repubblica Romana nel 1799. Negli anni tra il 1839 e il 1847 fu compilato il nuovo *Libro d'oro* che è tuttora conservato presso in ARCAP.⁷⁹ Nel *Libro d'oro* ricostruito si trovano due riferimenti ai Vendettini con due stemmi diversi tra di loro.



Figura 17 - Stemma De Venectinis

A pagina 320 è riportato uno stemma (in Figura 17 è mostrato un ritaglio della pagina) con un testo a supporto. Sotto la scritta DE VENECTINIS SEU VENDETTI è riportato il seguente testo: *Ex Senatus Consulto diei 1° Iunii 1753 ad instantiam Antonii Familia ad Romanam Nobilitatem redintegrata ad formam rescripti S. M. Benedicti XIV diei 12 Ianuarii 1746.*

⁷⁹ Al pittore Giovanni Rust fu affidato l'incarico di dipingere su fogli di pergamena le armi gentilizie delle famiglie nobili romane e di miniare riccamente il frontespizio del *Libro d'oro* con le armi del Comune di Roma e del pontefice regnante. Il documento è consultabile su internet.

Questo testo fa riferimento alla concessione della nobiltà romana alla famiglia Vendetti, concessa il giorno 1 giugno 1753, come descritto in precedenza.

Vista la documentazione rintracciata, questo stemma non ha nessuna attinenza con i Vendetti/Vendettini di Pereto.



Figura 18 - Stemma Venectinis

A pagina 320.a è riportato uno stemma (in Figura 18 è mostrato un ritaglio della pagina) con un testo a supporto. Sotto la scritta VENECTINIS SEU VENDETTI è riportato il seguente testo: *Ex Senatus Consulto diei 1. Iunii 1753, ad instantiam Antonii Familia ad Romanam Nobilitatem redintegrata ad formam Rescripti S. M. Benedicti XIV diei 12 Ianuarii 1746.*

Anche questo testo fa riferimento alla concessione della nobiltà romana alla famiglia Vendetti, concessa il giorno 1 giugno 1753, come descritto in precedenza.

Vista la documentazione rintracciata, questo stemma ha attinenza con i Vendetti/Vendettini di Pereto, solo che è errato il colore della

vettina, che dovrebbe essere dorato, ed il fondo su cui si trova la vettina, ovvero di colore azzurro.

Strano che nel nuovo *Libro d'oro* per la stessa famiglia siano descritti due stemmi, con le stesse informazioni a corredo, di cui uno completamente estraneo (Figura 17) da quello che Vendetti Antonio aveva fatto realizzare.

Da segnalare che alla data di compilazione del nuovo *Libro d'oro* (1839-1847) la famiglia Vendettini, ovvero il ramo nobile dei Vendetta/i, si era estinta; l'ultimo esponente, Vendettini Luigi, sacerdote, era già morto.



Figura 19 – Stemma Vendettini

In Figura 19 è mostra un'altra riproduzione dello stemma della famiglia, anche se il cognome sembra diverso.⁸⁰

⁸⁰ Biblioteca Nazionale di Roma, manoscritti del fondo Vittorio Emanuele, *Blasonario* 325, raccolta di 548 stemmi in gran parte romani; famiglia Vendettini, pagina 026.

Documenti presenti in ARCAP

voce	Maccafari Giovanni Maria - 141
credenzone	<i>1 - tomo 33 - pagina 40</i>
catena	<i>033 - credenzone 1 - tomo 033</i>
raccolta	<i>Creazione di cittadini romani</i>
titolo	<i>Decreti di consigli, magistrati e cittadini romani 1625 - 1640</i>
data	<i>28 marzo 1628</i>
voce	Maccafari Giovanni Battista - 4918
credenzone	<i>6 - tomo 103 - pagine 112-113</i>
catena	<i>0504 -</i>
raccolta	<i>Registro di privilegi a cittadini romani 1736-1745</i>
titolo	<i>Registro di privilegio di C. R. spedito a favore del Dr. Giovanni Battista Maccafari da Pereto diocesi di Marsi</i>
data	<i>23 marzo 1745</i>
voce	Francesco da Pereto - 31
credenzone	<i>1 - tomo 17 - pagina 39</i>
catena	<i>017 - credenzone 1 - tomo 017</i>
raccolta	<i>Decreti di consigli, magistrati e cittadini romani, 1534 - 1543</i>
titolo	<i>Creazione di Cittadini Romani fatta in persona di ... Francesco da Pereto</i>
data	<i>8 luglio 1537</i>
voce	Vendetti Giovanni, Gabriele e Camillo - 4917
credenzone	<i>6 - tomo 103 - pagine 106-107</i>
catena	<i>0504 - credenza 6 - tomo 103</i>
raccolta	<i>Registro di privilegi a cittadini Romani 1736-1745</i>
titolo	<i>Fede di esibizione e di registro di privilegio di cittadino patrizio Romano altra volta e nell'anno 1466 spedito a favore de sudetti sig.ri Vendetti da Pereto delli antichi Baroni di Monte Vinicio, e Vetrana nel regno di Napoli e della prova concludentemente fatta dal sig.r conte Antonio Vendetti di discendere legittimamente dalla linea de sudetti e per suis come tale, ancor esso e suoi figli e successori in infinito dover godere di tutti li onori, privilegi e prerogative solite godersi da alti cittadini patrizi romani.</i>
data	<i>6 agosto 1744</i>

voce	Vendetti Giovanni, Gabriele e Camillo - 4917
credenzone	<i>6 - tomo 103 - pagine 84-85</i>
catena	<i>0504 - credenza 6 - tomo 103</i>
raccolta	<i>Registro di privilegi a cittadini Romani 1736-1745</i>
titolo	<i>Regio privilegio di Cittadino Romano spedito a favore de sig. Giovanni del Notaro Antonio e del D. Gabriele e Camillo suoi nepoti Vendetti da Pereto sotto li 15 dic. 1466 ammesso e decretato registransi da sig.ri Conservatori sotto il di ante detto.</i>
data	<i>20 agosto 1744</i>
voce	Vendetti Antonio
credenzone	<i>20 - tomo 50 - pagina 17</i>
catena	<i>6094</i>
raccolta	<i>Registri di deplomi di nobiltà e cittad. Roma dal 1747 al 1803</i>
titolo	<i>Registro di Diploma di nobiltà a firma del sig.r Antonio Vendetti pro se et suis.</i>
data	<i>1 giugno 1753</i>
voce	Pucciarelli Giovanni da Pereto
credenzone	<i>49 - tomo 6 - pagina 282</i>
catena	<i>450</i>
raccolta	<i>Creazione di cittadini romani</i>
titolo	<i>Creazione di Cittadini Romani in Consiglio in persona di ... Giovanni Pucciarelli da Pereto...</i>
data	<i>25 aprile 1502</i>